Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 marzo 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino Alto-Adige - Provincia di Trento

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 89 DEL 30 MARZO 1979:

Supplemento n. 1

LEGGE 28 marzo 1979, n. **88.**
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979-81.

Supplemento n. 2

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso pubblico regionale, per titoli, a cinquanta posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni per il compartimento della viabilità per l'Abruzzo.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a cinquanta posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni per il compartimento della viabilità per la Campania.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a cinquanta posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni per il compartimento della viabilità per la Calabria.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a novanta posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni per il compartimento della viabilità per l'Emilia-Romagna.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a venti posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni per il compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a cinquanta posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni per il compartimento della viabilità per il Lazio.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a cinquanta posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni per il compartimento della viabilità per la Liguria.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a centocinquanta posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni per il compartimento della viabilità per la Lombardia.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a cinquanta posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni per il compartimento della viabilità per la Lucania.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a quaranta posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni per il compartimento della viabilità per le Marche.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a venti posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni per il compartimento della viabilità per il Molise.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a centocinquanta posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni per il compartimento della viabilità per il Piemonte.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a cinquantasette posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni per il compartimento della viabilità per la Puglia.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a centocinquanta posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni per il compartimento della viabilità per la Sardegna.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a settanta posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni per il compartimento della viabilità per la Toscana.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a trenta posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni per il compartimento della viabilità per il Trentino-Alto Adige, per le sole province di Trento e Belluno.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a venticinque posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni per il compartimento della viabilità per l'Umbria.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a venti posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni per il compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

Concorso pubblico regionale, per titoli, a cento posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni per il compartimento della viabilità per il Veneto.

(Da 2669 a 2687)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 89 DEL 30 MARZO 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 17: **Bastogi - I.R.B.S., società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 12 marzo 1979. — **Acciaieria e ferriera del Caleotto, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 6 marzo 1979. — **Filati Buratti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 febbraio 1979. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1979. — **Cementeria di Monselice, società per azioni, in Bergamo:** Estrazione di obbligazioni. — **Sebastiano Bocciardo & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 2 marzo 1979. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 8 % - 1975-1985 » sorteggiate l'8 febbraio 1979. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 8 % - 1976-1986 » sorteggiate l'8 febbraio 1979. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 8 % - 1975-1985 "Serie aperta" » sorteggiate l'8 febbraio 1979. — **Lidman, società per azioni, in liquidazione, in Calcinato:** Obbligazioni sorteggiate il 20 febbraio 1979. — **Comune di Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 marzo 1979. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Estrazione « Emissione 1962 - 5 % » di obbligazioni. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Estrazione « Emissione 1971 - 7 % » di obbligazioni. — **Finsider, società finanziaria siderurgica, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 13 marzo 1979. — **Istituto federale di credito agrario per la Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 6 marzo 1979. — **Mediocredito ligure, ente di diritto pubblico:** Rimborso di obbligazioni. — **Società italiana per il gas per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 19 marzo 1979. — **Gestioni riunite Toscana gomma, società per azioni, in Robbio:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1978. — **Bossi, società per azioni, in Mortara:** Obbligazioni « 6 % - 1961 » sorteggiate il 29 settembre 1978. — **Bossi, società per azioni, in Mortara:** Obbligazioni « 6 % - 1955 » sorteggiate il 29 settembre 1978. — **Bossi, società per azioni, in Mortara:** Obbligazioni « 6,50 % - 1972 » sorteggiate il 29 settembre 1978.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Monte dei Paschi di Siena, sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di gennaio 1979. — **Monte dei Paschi di Siena, sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di febbraio 1979. — **Monte dei Paschi di Siena, sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di gennaio 1979. — **Monte dei Paschi di Siena, sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di febbraio 1979.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Il Presidente della Repubblica, con decreti in data 20 marzo 1979, ha accettato le dimissioni che gli sono state presentate in data 31 gennaio 1979 dal Gabinetto presieduto dall'on. dott. Giulio Andreotti ed ha, altresì, accettato le dimissioni dalla carica rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Con altro decreto del 20 marzo 1979, il Presidente della Repubblica, avendo l'on. dott. Giulio Andreotti, deputato al Parlamento, accettato l'incarico di comporre il Ministero, conferitogli in data 7 marzo 1979, ha nominato l'on. Andreotti Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altro decreto, nella stessa data del 20 marzo 1979, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato:

l'on. dott. Ugo La Malfa, deputato al Parlamento, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del bilancio e della programmazione economica;

l'on. Michele Di Giesi, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

l'on. dott. Arnaldo Forlani, deputato al Parlamento, Ministro degli affari esteri;

l'on. dott. prof. Virginio Rognoni, deputato al Parlamento, Ministro dell'interno;

l'on. avv. prof. Tommaso Morlino, senatore della Repubblica, Ministro di grazia e giustizia;

l'on. Franco Maria Malfatti, deputato al Parlamento, Ministro delle finanze;

l'on. dott. Filippo Maria Pandolfi, deputato al Parlamento, Ministro del tesoro;

l'on. avv. Attilio Ruffini, deputato al Parlamento, Ministro della difesa;

l'on. dott. prof. Giovanni Spadolini, senatore della Repubblica, Ministro della pubblica istruzione;

l'on. dott. prof. Francesco Compagna, deputato al Parlamento, Ministro dei lavori pubblici;

l'on. Giovanni Marcora, senatore della Repubblica, Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

l'on. avv. Luigi Preti, deputato al Parlamento, Ministro dei trasporti e *ad interim* della marina mercantile;

l'on. dott. Vittorino Colombo, senatore della Repubblica, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

l'on. Franco Nicolazzi, deputato al Parlamento, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

l'on. dott. Vincenzo Scotti, deputato al Parlamento, Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

l'on. dott. prof. Gaetano Stammati, senatore della Repubblica, Ministro del commercio con l'estero;

l'on. dott. Antonio Bisaglia, deputato al Parlamento, Ministro delle partecipazioni statali;

l'on. dott. prof. Tina Anselmi, deputato al Parlamento, Ministro della sanità;

l'on. dott. Egidio Ariosto, senatore della Repubblica, Ministro del turismo e dello spettacolo;

l'on. avv. Dario Antoniozzi, deputato al Parlamento, Ministro per i beni culturali e ambientali, con l'incarico di Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 28 marzo 1979, all'on. dott. Giulio Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato conferito l'incarico di reggere *ad interim* il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Con altro decreto, in data 29 marzo 1979, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato Ministro del bilancio e della programmazione economica l'avv. professore Bruno Visentini.

Inoltre, con decreto in data 28 marzo 1979, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di segretario del Consiglio medesimo, l'on. Franco Evangelisti, deputato al Parlamento.

Con altro decreto, parimenti in data 28 marzo 1979, sono stati nominati Sottosegretario di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli onorevoli dott. Aldo Bassi, deputato al Parlamento, Ines Boffardi, deputato al Parlamento e avv. Pier Giorgio Bressani, deputato al Parlamento;

agli affari esteri, gli onorevoli dott. Adolfo Battaglia, deputato al Parlamento, dott. Giorgio Santuz, deputato al Parlamento e dott. Angelo Maria Sanza, deputato al Parlamento;

all'interno, gli onorevoli dott. Clelio Darida, deputato al Parlamento, dott. Nicola Lettieri, deputato al Parlamento e avv. Antonio Occhipinti, senatore della Repubblica;

alla grazia e giustizia, l'onorevole avv. Edoardo Speranza, deputato al Parlamento;

al bilancio e programmazione economica, l'onorevole Lucio Gustavo Abis, senatore della Repubblica;

alle finanze, gli onorevoli dott. Giuseppe Amadei, deputato al Parlamento, avv. Giuseppe Azzaro, deputato al Parlamento e dott. Rodolfo Tambroni Armaroli, senatore della Repubblica;

al tesoro, gli onorevoli dott. Renato Corà, deputato al Parlamento, dott. Enzo Erminero, deputato al Parlamento, dott. Stefano Giosuè Ligios, senatore della Repubblica, dott. Vincenzo Mancini, deputato al Parlamento e dott. Claudio Venanzetti, senatore della Repubblica;

alla difesa, gli onorevoli avv. Giuseppe Caroli, deputato al Parlamento, dott. Amerigo Petrucci, deputato al Parlamento e dott. Martino Scovacricchi, deputato al Parlamento;

alla pubblica istruzione, gli onorevoli Baldassare Armato, deputato al Parlamento, ing. Antonino Drago, deputato al Parlamento e dott. prof. Franca Falcucci, senatore della Repubblica;

ai lavori pubblici, gli onorevoli dott. Giovanni Angelo Fontana, deputato al Parlamento e avv. Luigi Giglia, deputato al Parlamento;

all'agricoltura e foreste, gli onorevoli avv. Gino Cacchioli, senatore della Repubblica e Giuseppe Zurlo, deputato al Parlamento;

ai trasporti, gli onorevoli ing. Costante Degan, deputato al Parlamento e dott. Giovanni Del Rio, deputato al Parlamento;

alle poste e telecomunicazioni, gli onorevoli avvocato Giuseppe Antonio Dal Maso, deputato al Parlamento e Elio Tiriolo, senatore della Repubblica;

all'industria, commercio e artigianato, gli onorevoli dott. Carlo Baldi, senatore della Repubblica e ingegner Ferdinando Russo, deputato al Parlamento;

al lavoro e previdenza sociale, gli onorevoli avvocato Enea Piccinelli, deputato al Parlamento, dott. Calogero Pumilia, deputato al Parlamento e Dino Riva, deputato al Parlamento;

al commercio con l'estero, l'onorevole avv. Michele Cifarelli, senatore della Repubblica;

alla marina mercantile, l'onorevole Alberto Ciampaglia, deputato al Parlamento;

alle partecipazioni statali, gli onorevoli avv. Aristide Gunnella, deputato al Parlamento, avv. Francesco Rebecchini, senatore della Repubblica e dott. professore Carlo Vizzini, deputato al Parlamento.

alla sanità, gli onorevoli dott. Giosi Roccamonte, senatore della Repubblica e dott. Bruno Vecchiarelli, deputato al Parlamento;

al turismo e spettacolo, l'onorevole dott. professore Vito Rosa, senatore della Repubblica;

ai beni culturali e ambientali, gli onorevoli dottor Giorgio Postal, deputato al Parlamento e dott. professore Giorgio Spitella, senatore della Repubblica.

(3147)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1979, n. 87.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano alla stessa facoltà dell'Università di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1969, registro n. 55, foglio n. 391, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona, adottata il 29 settembre 1978, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, adottata il giorno 11 dicembre 1978, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano con il decreto ministeriale 13 febbraio 1969 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Ilario Cassina e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della medesima facoltà dell'Università di Ancona;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica II, della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano con il decreto ministeriale 13 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1969, registro n. 55, foglio n. 391, è attribuito, unitamente al titolare dott. Ilario Cassina, alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della medesima facoltà dell'Università di Ancona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1979
Registro n. 16 Istruzione, foglio n. 232

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1979.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ente morale con sede in Ancona.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, e, in particolare l'art. 1 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il nuovo statuto dell'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ente morale con sede in Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1975, n. 554;

Vista la deliberazione assunta il 14 aprile 1978 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza

Decreta:

Sono approvate le modifiche allo statuto dell'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ente morale con sede in Ancona, in conformità all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1979

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO UMBRO-MARCHIGIANO

Art. 2. — L'Istituto ha sede in Ancona ed ha durata illimitata.

Esso ha lo scopo di esercitare il credito fondiario ed edilizio ai termini delle leggi vigenti, nelle regioni marchigiana ed umbra.

L'Istituto può compiere altresì quelle speciali operazioni di credito che siano state o vengano consentite da apposite disposizioni di legge.

Presso l'Istituto inoltre ha sede una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238 ed avente un proprio statuto approvato in conformità della legge stessa.

Art. 4. — I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano a L. 3.429.500.000 e sono costituiti da quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 250.000 ciascuna, sottoscritte dalle casse di risparmio delle Marche e dell'Umbria come appresso:

Cassa di risparmio di Ancona: n. 901 quote	L. 225.250.000
Cassa di risparmio di Ascoli Piceno: n. 1427 quote	» 356.750.000
Cassa di risparmio di Città di Castello: n. 405 quote	» 101.250.000
Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana: n. 549 quote	» 137.250.000
Cassa di risparmio di Fano: n. 667 quote .	» 166.750.000
Cassa di risparmio di Fermo: n. 857 quote	» 214.250.000
Cassa di risparmio di Foligno: n. 470 quote	» 117.500.000
Cassa di risparmio di Jesi: n. 1189 quote	» 297.250.000
Cassa di risparmio di Loreto: n. 287 quote	» 71.750.000
Cassa di risparmio di Narni: n. 179 quote	» 44.750.000
Cassa di risparmio di Orvieto: n. 292 quote	» 73.000.000
Cassa di risparmio di Perugia: n. 1536 quote	» 384.000.000
Cassa di risparmio della provincia di Macerata: n. 2252 quote	» 563.000.000
Cassa di risparmio di Pesaro: n. 1871 quote	» 467.750.000
Cassa di risparmio di Spoleto: n. 256 quote	» 64.000.000
Cassa di risparmio di Terni: n. 580 quote	» 145.000.000
	L. 3.429.500.000

I fondi di garanzia non potranno essere ridotti, per tutta la durata dell'Istituto, a somma inferiore a L. 1.714.750.000, ancorchè l'importo dei titoli in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti.

Dovrà in ogni caso essere mantenuto il rapporto di che all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

Qualora, per il raggiungimento dei fini istituzionali, l'assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascuna cassa di risparmio partecipante è tenuta a concorrere all'aumento globale in misura proporzionale al conferimento di cui al primo comma del presente articolo. Tuttavia, con votazione unanime, l'assemblea potrà consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto od in parte, da partecipanti diversi da quelli cui sarebbero spettate. La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, è ammessa esclusivamente fra enti partecipanti e non può avere luogo se non previo consenso da concedersi dalla assemblea con votazione unanime.

La responsabilità degli enti partecipanti è limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia.

Art. 5. — I fondi di riserva sono costituiti con le modalità di cui al successivo art. 32 e sono investiti a norma delle leggi vigenti.

TITOLO III

ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 6. — Sono organi dell'Istituto:

l'assemblea dei partecipanti;
il consiglio di amministrazione;
il comitato esecutivo;
il presidente;
il collegio sindacale;
il direttore generale.

Art. 8. — Spetta all'assemblea:

a) eleggere i componenti il consiglio di amministrazione nonchè i sindaci di sua competenza;

b) deliberare sul bilancio annuale e procedere all'assegnazione degli utili;

c) deliberare sull'aumento o sulla riduzione dei fondi di garanzia; sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'Istituto, in seguito a proposte del consiglio di amministrazione o di propria iniziativa;

d) deliberare sulle eventuali cessioni di quote di partecipazione fra gli enti partecipanti o, in sede di aumento, sulla assunzione totale o parziale di quote da parte di partecipante diverso da quelli cui spettano;

e) determinare la misura delle medaglie di presenza, degli emolumenti e dell'indennità di soggiorno, nonchè i criteri per il rimborso delle spese di viaggio spettanti ad amministratori e sindaci ai sensi degli articoli 14 e 25;

f) deliberare su qualunque altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione.

Art. 14. — Al presidente, ai vice presidenti ed agli altri componenti il consiglio di amministrazione si potrà corrispondere per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato, una medaglia di presenza nella misura stabilita dall'assemblea.

La medaglia potrà essere corrisposta anche per la partecipazione alle sedute di eventuali commissioni costituite con delibera del consiglio di amministrazione, nonchè per lo svolgimento di funzioni connesse a particolari incarichi di natura straordinaria, attribuiti con delibera del consiglio stesso ai propri componenti.

In ogni caso non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Al presidente o a chi lo sostituisce a norma di statuto può essere corrisposto un emolumento, nella misura stabilita annualmente dall'assemblea, per lo svolgimento di prestazioni connesse ad ordinarie esigenze di servizio.

A coloro che risiedono in località diverse dalla sede dello Istituto, o si rechino fuori sede per ragioni di servizio, competono altresì una indennità di soggiorno ed il rimborso delle spese di viaggio secondo i criteri determinati dall'assemblea.

Art. 18. — Il consiglio di amministrazione si riunisce di norma una volta al mese ed è convocato dal presidente, mediante lettera raccomandata contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da spedire, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a ciascun componente ed ai sindaci.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta telegraficamente, con preavviso di almeno due giorni interi.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Alle adunanze del consiglio, fatta eccezione delle sedute segrete, partecipa, con voto consultivo, il direttore generale dell'Istituto.

Art. 19. — Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, è esplicitamente riservato alla competenza dell'assemblea.

Esso delibera fra l'altro:

1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea;

2) sulla convocazione delle assemblee e sull'ordinamento del giorno delle singole adunanze;

3) sui bilanci annuali da sottoporre all'assemblea;

4) sulle condizioni generali e particolari, da praticarsi dall'Istituto per le operazioni di credito fondiario e sulla concessione dei mutui, sentito il parere del comitato;

5) sull'importo e sulle condizioni generali di emissione e circolazione delle obbligazioni, sulla variazione dell'ammortamento delle obbligazioni emesse e sui provvedimenti idonei alla disciplina del loro mercato, nonchè sulle condizioni generali concernenti sia l'acquisto che l'alienazione dei titoli;

6) sulla approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'Istituto;

7) sulla nomina del direttore generale e sui relativi provvedimenti, nonchè su tutti i provvedimenti riflettenti il personale dell'Istituto;

8) sull'autorizzazione a stare in giudizio, o sulla rinuncia agli atti del giudizio stesso per materie che esulino dalla semplice tutela dei crediti dell'Istituto o dall'intervento in procedure esecutive e fallimentari promosse da terzi; sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia;

9) sulle funzioni e competenze del comitato esecutivo e sulla nomina di tre dei suoi componenti di cui al secondo comma dell'art. 21;

10) sulla vendita degli immobili di cui l'Istituto sia rimasto aggiudicatario ai pubblici incanti o che comunque abbia acquistato a scopo di recupero dei suoi crediti;

11) sulla restrizione di formalità ipotecarie eseguite a garanzia di mutui, ove permanga un credito dell'Istituto;

12) sui compiti e le responsabilità da attribuire alle casse di risparmio partecipanti nell'ordinamento generale dell'Istituto;

13) sulle eventuali elargizioni per beneficenza e pubblica utilità, nei limiti degli importi a tale scopo destinati dall'assemblea dei partecipanti in sede di approvazione del bilancio annuale;

14) su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'Istituto.

Tra il capo II e il capo III va inserito un altro capo, sotto la numerazione di capo III, il cui testo sarà il seguente: « Comitato esecutivo ».

Capo III

COMITATO ESECUTIVO

Art. 21. — Il comitato esecutivo è costituito dal presidente, da uno dei due vice presidenti, da due consiglieri e dal direttore generale dell'Istituto.

Il vice presidente ed i due consiglieri vengono nominati annualmente dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri.

In caso di assenza o impedimento il direttore generale è sostituito dal vice direttore generale, se nominato, e, in via subordinata, da altro dirigente dell'Istituto all'uopo designato dal consiglio di amministrazione.

Art. 22. — Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria dell'Istituto nelle forme e secondo le competenze determinate dal consiglio. Esso delibera tra l'altro:

a) sulla concessione di mutui entro i limiti di competenza e di ammontare stabiliti dal consiglio;

b) su quanto eventualmente delegatogli occasionalmente o in via permanente dal consiglio.

Il comitato può esprimere altresì il proprio parere consultivo sulle proposte da sottoporre al consiglio di amministrazione.

Art. 23. — Il comitato è convocato mediante biglietto di avviso ai suoi membri al loro domicilio, almeno tre giorni prima della riunione. In caso d'urgenza la riunione può essere convocata mediante comunicazione telegrafica o telefonica.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno tre membri.

I verbali delle sedute debbono essere trascritti in apposito libro e controfirmati dal presidente e dal segretario.

Le funzioni di segretario vengono assunte dal direttore generale, e, in caso di sua assenza o impedimento dal vice direttore generale, se nominato, e, in via subordinata, da altro dirigente dell'Istituto all'uopo designato dal consiglio di amministrazione.

Il capo III assumerà il numero di capo IV e l'art. 21, fra l'altro, assumerà il numero di art. 24.

Capo IV

PRESIDENTE

Art. 24. — Il presidente ha la legale rappresentanza dello Istituto, egli convoca e presiede l'assemblea, il consiglio ed il comitato, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio e del comitato.

Sentito il direttore generale egli:

1) consente la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie allorquando al contratto di mutuo non sia seguita la consegna della somma mutuata, ovvero il credito dell'Istituto sia stato interamente soddisfatto;

2) consente la riduzione della somma per la quale fu presa la iscrizione ipotecaria quando si siano verificate le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

3) consente i frazionamenti in singole quote delle ipoteche relative ai mutui già deliberati dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo;

4) consente la liberazione dalle iscrizioni e dalle trascrizioni ipotecarie degli immobili che garantiscono quote di mutui frazionati, allorquando tali quote vengano completamente estinte,

5) consente la rinuncia agli atti esecutivi e la cancellazione delle trascrizioni di pignoramento immobiliare, quando il debitore abbia saldato il suo debito per arretrati;

6) compie ogni atto conservativo a tutela dei crediti dello Istituto, promuove le azioni possessorie e quelle esecutive per inadempienza del mutuatario; interviene nelle procedure esecutive e fallimentari promosse da terzi;

7) delibera, nei casi di urgenza, su materie di competenza del consiglio o del comitato e ne chiede la ratifica ai rispettivi organi alla prima adunanza, fatta eccezione per delibere d'urgenza relative a concessione di mutui, a frazionamenti, restrizioni e riduzioni che saranno portate al consiglio o al comitato stessi, alla prima adunanza, per conoscenza anzichè per ratifica.

Il presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare l'Istituto in giudizio e di dare mandato per dichiarazioni di terzo.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito da uno dei due vice presidenti e, nel caso che anche questi siano entrambi assenti o impediti, dal consigliere più anziano.

A parità di anzianità di carica, la sostituzione del presidente e dei vice presidenti, spetta al consigliere più anziano per età.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Il capo IV assumerà il numero di capo V e l'art. 22, fra l'altro, assumerà il numero di art. 25.

Capo V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 25. — La gestione dell'Istituto è controllata da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti. Due sindaci effettivi e un sindaco supplente sono nominati dall'assemblea dei partecipanti fra persone particolarmente esperte in materia di credito fondiario, estranee agli organi amministrativi, direttivi e sindacali ed al personale degli enti partecipanti. Un sindaco effettivo, presidente del collegio, ed un sindaco supplente sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Ai sindaci effettivi spetta un emolumento annuale che viene determinato dall'assemblea con l'osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia.

Ai sindaci che risiedono fuori della sede dell'Istituto competono inoltre una indennità di soggiorno ed il rimborso delle spese di viaggio secondo i criteri determinati dall'assemblea

I sindaci svolgono le loro funzioni con le attribuzioni e secondo le norme delle vigenti disposizioni di legge. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle del comitato esecutivo.

Il capo V verrà soppresso e conseguentemente verrà soppresso l'art. 23.

Gli articoli 24, 25, 26 e 27, fra l'altro, assumeranno rispettivamente i numeri 26, 27, 28 e 29.

Capo VI

DIRETTORE GENERALE

Art. 26. — Alla direzione dell'Istituto è preposto un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, previo benestare della Banca d'Italia.

Il direttore generale assiste alle assemblee dei partecipanti e partecipa, con voto consultivo, alle adunanze del consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, e con voto deliberativo, alle riunioni del comitato esecutivo.

Egli inoltre:

a) dirige i servizi dell'Istituto, tratta tutti gli affari, esamina le domande di mutuo pervenute dalle rappresentanze, disponendo, ove lo reputi necessario, gli accertamenti tecnici e legali supplementari;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e del presidente;

c) firma la corrispondenza ordinaria, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate e le quietanze dei vaglia e degli assegni, gli ordini di prelevamento delle somme di pertinenza dell'Istituto sui conti presso le partecipanti ed altri Istituti di credito nei limiti e con le cautele stabilite dal consiglio di amministrazione, riscuote a quietanza i mandati delle amministrazioni pubbliche;

d) funge da segretario delle assemblee, del consiglio e del comitato e controfirma, unitamente al presidente i verbali delle adunanze;

e) riferisce al consiglio di amministrazione od al comitato esecutivo sulle domande di mutuo, nonchè su ogni altro argomento che non sia di competenza del presidente;

f) firma, per delega del presidente, i contratti relativi ai mutui che vengono perfezionati presso la sede dell'Istituto, nonchè ogni altro atto e documento di ordinaria amministrazione;

g) formula proposte ed esprime parere sui provvedimenti riguardanti il personale dell'Istituto;

h) presenta al consiglio di amministrazione, entro il trimestre successivo alla chiusura annuale, il rendiconto dello esercizio.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, ne assume le funzioni il vice direttore generale, se nominato, e, in via subordinata, altro dirigente dell'Istituto all'uopo designato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Art. 27. — Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il direttore generale è facoltizzato a delegare ad altri dipendenti la firma dei mandati di pagamento, degli ordini di riscossione e della corrispondenza ordinaria, nonchè delle girate e delle quietanze dei vaglia e degli assegni e delle quietanze dei mandati delle pubbliche amministrazioni.

TITOLO IV

PERSONALE

Art. 28. — Per lo svolgimento delle operazioni l'Istituto si avvale di personale proprio e, occorrendo, delle prestazioni di liberi professionisti esterni scelti dal consiglio di amministrazione.

Preso l'Istituto può inoltre essere distaccato, per particolari temporanee esigenze, personale appartenente alle casse di risparmio partecipanti; il personale distaccato rimane contrattualmente alle dipendenze delle casse di risparmio alle quali compete il rimborso della relativa spesa.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE

Art. 29. — Le casse di risparmio partecipanti funzionano come rappresentanze, e pertanto, attenendosi alle norme ed alle istruzioni deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, ricevono le domande di mutuo e curano gli accertamenti tecnico-legali; assistono ed agevolano i richiedenti nella estrazione e produzione dei certificati e in tutto quanto occorre ai fini della completa istruttoria delle operazioni, trasmettono alla direzione dell'Istituto le domande corredate di tutti i documenti prescritti e munite del loro parere. Provvedono alla stipulazione dei mutui secondo le autorizzazioni e con le modalità prescritte dall'Istituto, all'incasso delle rate di ammortamento e degli altri versamenti da farsi all'Istituto, al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli estratti ed a tutte le altre operazioni di competenza dell'Istituto.

Gli articoli 28, 29, 30 e 31, fra l'altro, assumeranno rispettivamente i numeri 30, 31, 32 e 33.

Art. 30. — L'Istituto deve previamente chiedere e le rappresentanze sono tenute ad esprimere il preventivo, motivato e ponderato parere su ciascuna operazione di mutuo, su l'eventuale instaurazione delle procedure esecutive, su la rivendita degli immobili pervenuti in proprietà dell'Istituto in seguito ad azioni promosse a fine di recupero di crediti, e su ogni altro provvedimento concernente mutuatari o immobili che rientrano nella rispettiva zona di competenza territoriale.

Art. 31. — Le casse di risparmio partecipanti, per il disbrigo dei compiti ad esse delegati dall'Istituto, si valgono dell'opera di propri impiegati, tecnici e legali.

TITOLO VI

BILANCI - UTILI - FONDI DI RISERVA

Art. 32. — L'esercizio dell'Istituto si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale viene presentato entro il mese di aprile all'assemblea, accompagnato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

In conformità al disposto dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, almeno il dieci per cento degli utili netti annuali della gestione deve essere assegnato alla formazione od all'aumento del fondo di riserva ordinaria sino a quando il fondo stesso non abbia raggiunto la metà dei fondi di garanzia.

Soddisfatto l'obbligo di cui al precedente comma, potrà essere corrisposta ai partecipanti una remunerazione non superiore al sei per cento sui fondi di garanzia.

La parte residuale degli utili netti andrà, per una metà, in aumento del fondo di riserva ordinaria, per l'altra metà, resterà a disposizione dell'assemblea.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33. — Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si osservano le prescrizioni delle leggi generali e speciali in vigore.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(2874)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1979.

Sostituzione di un componente il comitato di gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il decreto ministeriale del 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato di gestione del fondo previsto dall'art. 6 della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 1978, con il quale l'on. Lucio Abis — o in sua sostituzione la dottoressa Renata Donadi — sono stati nominati componenti del suddetto comitato;

Vista la comunicazione del 5 marzo 1979, con la quale il Ministro del bilancio e della programmazione economica ha designato il dott. Silvano Buffa in sostituzione della dott.ssa Renata Donadi, non potendo la stessa assolvere l'incarico precedentemente affidatole;

Decreta:

Il dott. Silvano Buffa sostituisce l'on. Lucio Abis, in caso di assenza o di impedimento, nel comitato di gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1979

Il Ministro: PRODI

(2924)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « IV Festa dei fiori », in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IV Festa dei fiori », che avrà luogo a Padova dal 25 aprile al 1° maggio 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(2868)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XLIII Mostra mercato internazionale dell'artigianato », in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XLIII Mostra mercato internazionale dell'artigianato », che avrà luogo a Firenze dal 24 aprile al 6 maggio 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(2867)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Rassegna suinicola internazionale », in Reggio Emilia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Rassegna suinicola internazionale », che avrà luogo a Reggio Emilia dal 28 aprile al 1° maggio 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(2870)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXX Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia », in Foggia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,

riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXX Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia », che avrà luogo a Foggia dal 29 aprile al 6 maggio 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(2871)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Disco-Expo - Mostra mercato nazionale del disco, del nastro e della musica », in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Disco-Expo - Mostra mercato nazionale del disco, del nastro e della musica », che avrà luogo a Genova dal 25 aprile al 1° maggio 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(2869)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XIV Fiera nazionale del radioamatore », in Pordenone.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIV Fiera nazionale del radioamatore », che avrà luogo a Pordenone dal 29 aprile al 1° maggio 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(2873)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V Enolsud - Salone nazionale della vite e del vino », in Foggia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V Enolsud - Salone

nazionale della vite e del vino», che avrà luogo a Foggia dal 29 aprile al 6 maggio 1979 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(2872)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« VIII Salone internazionale bottoni, materie prime, macchine e affini Siba», in Piacenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« VIII Salone internazionale bottoni, materie prime, macchine e affini Siba», che avrà luogo a Piacenza dal 22 al 25 aprile 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(2866)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Modificazioni ed integrazioni alle caratteristiche funzionali e d'unificazione degli autobus sovvenzionati, stabilite con i decreti ministeriali 1° luglio 1976 e 18 agosto 1976.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 6 luglio 1976;

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 7 ottobre 1976;

Rilevato che l'esperienza effettuata ha mostrato essere necessario apportare talune integrazioni e modifiche alle disposizioni impartite con i succitati decreti per venire incontro alle esigenze delle aziende esercenti ed a quelle delle aziende costruttrici;

Ritenuto opportuno assicurare alle regioni la possibilità di erogare i contributi previsti nella precitata legge 16 ottobre 1975, n. 493, per l'acquisto di autobus destinati ai servizi pubblici di linea, rispondente a quanto sopra detto;

Preso atto delle esplicite richieste al riguardo fatte dai rappresentanti delle associazioni delle aziende costruttrici dei veicoli e delle associazioni delle aziende di esercizio delle linee e sentite le stesse associazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il testo del punto 6.2. dell'allegato *A* al decreto ministeriale 1° luglio 1976, avente oggetto « Caratteristiche funzionali ed approvazione dei tipi di autobus urbani e suburbani di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1974, n. 493 », è sostituito dal seguente:

« Il cambio deve essere automatico ed avere, indipendentemente dalle fasi idrauliche, almeno due rapporti puramente meccanici.

Come variante, su esplicita richiesta del committente, sono ammessi anche altri tipi di cambi automatici, purchè abbiano almeno un rapporto puramente meccanico.

Per gli autobus corti è ammesso l'impiego di cambi a semplice comando manuale ».

Art. 2.

Il testo dell'allegato al decreto ministeriale 18 agosto 1976, avente oggetto « Caratteristiche funzionali ed approvazione dei tipi di autobus di linea interurbani, di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 », è modificato come segue nei sottoindicati punti:

Punto 1.2.

I valori indicanti i limiti di lunghezza dell'autobus di tipo « medio » sono sostituiti con i seguenti: « *8,75-9,70* m ».

Punto 5.1.

Il testo del punto è sostituito dal seguente:

« Il motore di trazione deve essere a combustione interna e risultare accessibile dall'esterno per i rifornimenti e le operazioni di normale manutenzione; è ammesso che per gli autobus dei tipi corti e medi e per le sole operazioni di manutenzione l'accesso al motore avvenga attraverso cofano mobile, le cui condizioni di tenuta permangano nel tempo, con semplici operazioni.

La potenza specifica del motore rilevata in sede di omologazione, dovrà essere di almeno 8,8 KW/t (12 CV/t) con riferimento al peso complessivo a pieno carico ».

Roma, addì 19 marzo 1979

Il Ministro: COLOMBO

(3020)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1979.

Determinazione delle percentuali di compensazione di cui all'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, concernente disposizioni integrative e correttive del citato decreto n. 633 e successive modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla legge 13 novembre 1978, n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, quale modificato dal citato decreto n. 24, il quale stabilisce che per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella *A* allegata al detto decreto n. 633, effettuate da produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della marina mercantile e l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali stesse;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione delle suddette percentuali forfettarie di compensazione;

Decreta:

Art. 1.

Le percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti nelle misure a fianco di ciascuno di essi indicate:

a) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, di cui al n. 2 della tabella *A*, parte prima, allegata al decreto n. 633 14%

b) animali vivi della specie suina di cui al n. 2 della citata tabella *A*, parte prima 9%

c) animali vivi della specie ovina e caprina di cui al n. 2 della citata tabella *A*, parte prima 6%

d) prodotti di cui ai numeri 1, 3, 4 escluse le rane, 5, 6, 9 escluso il latte fresco indicato nelle successive lettere *e*) e *g*), 12, 34, 47, 48 e 49 della citata tabella *A*, parte prima 6%

e) latte fresco non concentrato nè zuccherato, non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati 14%

f) prodotti compresi nella citata tabella *A*, parte prima, derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura, dalla mitilicoltura, dalla ostricoltura e dall'allevamento di rane e altri molluschi e crostacei 3%

g) latte fresco, non concentrato nè zuccherato, destinato al consumo alimentare, condizionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; cereali di cui al n. 21 della citata tabella *A*, parte prima; prodotti della silvicoltura di cui ai numeri da 43 a 46 della citata tabella *A*, parte prima 1%

h) altri prodotti compresi nella citata tabella *A*, parte prima, diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti 3%

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1979

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro della marina mercantile
PRETI

(3022)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 244/79 della commissione, del 9 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 245/79 della commissione, del 9 febbraio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 246/79 della commissione, del 9 febbraio 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di fiocchi d'avena destinati a Caritas a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 247/79 della commissione, del 9 febbraio 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 248/79 della commissione, del 9 febbraio 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Ruanda a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 249/79 della commissione, del 9 febbraio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri filati di cotone, delle sottovoce doganale 55.05 B I, originari del Perù, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3157/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 250/79 della commissione, del 9 febbraio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia, della voce doganale 61.10, originari di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3157/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 251/79 della commissione, del 9 febbraio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia, della voce doganale 61.10, originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3157/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 252/79 della commissione, del 9 febbraio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai copertoni, vele per imbarcazioni, ecc., della voce doganale 62.04, originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3157/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 253/79 della commissione, del 9 febbraio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce 82.06, della voce doganale ex 82.09, originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 254/79 della commissione, del 9 febbraio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai cucchiai, cucchiaioni, forchette, ecc., di acciaio inossidabile, della sottovoce doganale 82.14 A, originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 255/79 della commissione, del 9 febbraio 1979, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 256/79 della commissione, del 9 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 257/79 della commissione, del 9 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 258/79 della commissione, dell'8 febbraio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1251/78 per quanto concerne il regime di sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 259/79 della commissione, del 9 febbraio 1979, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 260/79 della commissione, del 9 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 261/79 della commissione, del 9 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Pubblicati nel n. L 36 *del* 10 *febbraio* 1979

(33/C)

Regolamento (CEE) n. 262/79 della commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.

Regolamento (CEE) n. 263/79 della commissione, del 12 febbraio 1979, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1687/76, (CEE) n. 1036/78 e (CEE) n. 182/79 per quanto riguarda il burro venduto a prezzo ridotto per la fabbricazione di prodotti alimentari.

Pubblicati nel n. L 41 *del* 16 *febbraio* 1979

(34/C)

Regolamento (CEE) n. 264/79 della commissione, del 12 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 265/79 della commissione, del 12 febbraio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 266/79 della commissione, del 9 febbraio 1979, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali.

Raccomandazione n. 267/79/CECA della commissione, del 9 febbraio 1979, che istituisce un dazio antidumping provvisorio per taluni profilati in U, I, oppure in H, in ferro o in acciaio, semplicemente laminati a caldo o estrusi originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 268/79 della commissione, del 12 febbraio 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 37 *del* 13 *febbraio* 1979

(35/C)

Regolamento (CEE) n. 269/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, che istituisce un'azione comune forestale in alcune zone mediterranee della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 270/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia.

Regolamento (CEE) n. 271/79 della commissione, del 13 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 272/79 della commissione, del 13 febbraio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Pubblicati nel n. L 38 *del* 14 *febbraio* 1979

(36/C)

Regolamento (CEE) n. 273/79 della commissione, del 14 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 274/79 della commissione, del 14 febbraio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 275/79 della commissione, del 14 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 276/79 della commissione, del 14 febbraio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 277/79 della commissione, del 13 febbraio 1979, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 278/79 della commissione, del 14 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 279/79 della commissione, del 14 febbraio 1979, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1634/77 e (CEE) n. 1790/77 relativi alle gare permanenti per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero.

Regolamento (CEE) n. 280/79 della commissione, del 14 febbraio 1979, che fissa le condizioni per la vendita mediante gara di semi di colza e di ravizzone detenuti dall'organismo d'intervento danese.

Regolamento (CEE) n. 281/79 della commissione, del 14 febbraio 1979, relativo alla vendita per l'esportazione di olio di oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 282/79 della commissione, del 14 febbraio 1979, relativo alla vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 283/79 della commissione, del 14 febbraio 1979, che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni nella Comunità di tute sportive (trainings) originarie di Taiwan.

Regolamento (CEE) n. 284/79 della commissione, del 14 febbraio 1979, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1036/78 per quanto riguarda gli importi compensativi monetari applicabili al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali nei Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 285/79 della commissione, del 14 febbraio 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 286/79 della commissione, del 14 febbraio 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 287/79 della commissione, del 14 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 40 *del* 15 *febbraio* 1979

(37/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Decima ed ultima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1968/1979, di cui al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 2 febbraio 1968.

Si rende noto che il giorno 19 aprile 1979, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle quattro serie non ancora ammortizzate degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1968/1979, emessi per l'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, in base al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 2 febbraio 1968.

Il successivo giorno 20, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla decima ed ultima estrazione delle quattro serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1979.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2910)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione dei bilanci 1975 e 1976

Con decreto ministeriale 20 marzo 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Salerno:	—
Pisciotta	15.530.000

Con decreto ministeriale 20 marzo 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Salerno:	—
Pisciotta	18.760.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreti ministeriali 10 marzo 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Bologna:	—
Molinella	36.730.000
Provincia di Salerno:	
San Pietro al Tanagro	12.580.000
Provincia di Viterbo:	
Bassano in Teverina	8.800.000

Con decreti ministeriali 20 marzo 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ascoli Piceno:	—
Rotella	5.000.000
Provincia di Lucca:	
Altopascio	40.460.000
Provincia di Roma:	
Vallinfreda	5.860.000
Provincia di Sassari:	
Olmedo	14.920.000
Provincia di Teramo:	
Giulianova	243.010.000

Con decreti ministeriali 10 marzo 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Bologna:	—
Molinella	36.240.000
Provincia di Potenza:	
Rapolla	50.180.000
Provincia di Salerno:	
Ravello	35.640.000
San Pietro al Tanagro	10.930.000
Provincia di Viterbo:	
Bassano in Teverina	8.800.000

Con decreto ministeriale 13 marzo 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Pistoia:	—
Monsummano Terme	115.740.000

Con decreti ministeriali 20 marzo 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ascoli Piceno:	—
Rotella	15.380.000
Provincia di L'Aquila:	
Scoppito	12.140.000
Provincia di Lucca:	
Altopascio	47.740.000
Provincia di Pescara:	
Moscufo	29.520.000
Provincia di Roma:	
Vallinfreda	6.910.000
Provincia di Teramo:	
Giulianova	286.790.000

Con decreti ministeriali 10 marzo 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Campobasso:	—
Gambatesa	20.540.000
Provincia di Modena:	
San Possidonio	38.480.000
Provincia di Potenza:	
Rapolla	26.230.000
Provincia di Viterbo:	
Bassano in Teverina	7.400.000

Con decreti ministeriali 13 marzo 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Catania:	—
Calatabiano	44.220.000
Provincia di Pistoia:	
Monsummano Terme	150.470.000

Con decreti ministeriali 20 marzo 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di L'Aquila:	
Scoppito	26.700.000
Provincia di Lucca:	
Altopascio	52.600.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Poviglio	55.265.000
Provincia di Roma:	
Vallinfreda	9.330.000
Provincia di Teramo:	
Giulianova	372.820.000

Autorizzazione all'amministrazione comunale di Montefalcone di Val Fortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977 (rettifica).

Con decreto ministeriale 7 marzo 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Benevento:	
Montefalcone di Val Fortore	20.200.000

Il presente comunicato annulla e sostituisce quello pubblicato a pag. 2149 della *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 22 marzo 1978 per rettifica della denominazione del comune in Montefalcone di Val *Fortore* anzichè Montefalcone di Val *Forto*.

(Da 229/M a 262/M)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca, in seguito a rinuncia, dell'autorizzazione alla produzione di presidi sanitari concessa all'impresa Hoechst Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1979 è revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione al confezionamento di presidi sanitari sotto forma di concentrati emulsionabili della I e II classe tossicologica concessa con decreto ministeriale 27 giugno 1973 all'impresa Hoechst Italia S.p.a., in Milano, nello stabilimento dell'impresa medesima, ubicato in Pero (Milano).

(2412)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Algacid dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1978 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 28 luglio 1973 all'impresa Sipcam S.p.a. di Milano del presidio sanitario denominato Algacid, già registrato al n. 1318.

(2413)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Deccoscald DPA dell'impresa Wallace Tiernan Decco Italia

Con decreto ministeriale 5 marzo 1979 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 29 maggio 1972 all'impresa Wallace Tiernan Decco Italia del presidio sanitario denominato Deccoscald DPA, già registrato al n. 0601.

(2414)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Diledit dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1979 è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 18 giugno 1971 all'impresa Sipcam S.p.a. di Milano, del presidio sanitario denominato Diledit, già registrato al n. 0053.

(2415)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Dithane M 22 dell'impresa Ravit S.p.a.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1979 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Dithane M 22 concessa all'impresa Ravit S.p.a., in Torino, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2416)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Aldrin T 4 dell'impresa Terranalisi

Con decreto ministeriale 2 marzo 1979 è stata revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale 17 febbraio 1972 all'impresa Terranalisi, in Cento (Ferrara), del presidio sanitario denominato Aldrin T 4, già registrato al numero 0696.

(2417)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Acfid 57 dell'impresa Visplant S.r.l.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1979 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Acfid 57 concessa all'impresa Visplant S.r.l., in S. Marino di Bentivoglio (Bologna), con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2418)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Rhothane WP 50 dell'impresa Rohm and Haas Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1979 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Rhothane WP 50 concessa all'impresa Rohm and Haas Italia S.p.a., in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2419)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Limitazione alla circolazione nell'isola di Capri nel periodo dal 1° aprile 1979 al 30 settembre 1979

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo 20 marzo 1979, n. 752, è stato disposto che a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e sino al 30 settembre 1979, è vietato l'afflusso nell'isola di Capri degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola stessa. Possono, invece, affluire nell'isola di Capri oltre agli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, anche quelli appartenenti a persone che risultano essere proprietarie di immobili destinati ad abitazione ubicati nell'isola, anche se non iscritti nei ruoli per la raccolta dei rifiuti solidi urbani in uno dei comuni dell'Isola, nonché le autoambulanze, carri funebri e gli automezzi adibiti al trasporto di merci di qualsiasi provenienza, purché rientranti nelle limitazioni imposte dalla circolazione sulle strade dell'isola medesima.

(3032)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dello art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

La variazione percentuale registrata dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel mese di febbraio 1979 rispetto al mese di febbraio 1978 risulta pari a 13,4 (tredici virgola quattro).

(3121)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, a novantuno posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato ed in particolare l'art. 53;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Accertato che alla data del presente decreto nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, detratti i posti da riservare ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono disponibili novantuno posti;

Considerata la necessità di procedere all'assunzione di consiglieri presso gli uffici dell'amministrazione centrale e scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, per la carenza di tale personale nei predetti uffici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 338, con il quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire un concorso a novantuno posti di consigliere amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a novantuno posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

I novantuno posti messi a concorso sono ripartiti tra gli uffici dell'amministrazione centrale e scolastica periferica nel seguente modo:

regione Piemonte	posti n. 10
regione Liguria	» » 3
regione Lombardia	» » 22
regione Trentino	» » 2
regione Veneto	» » 11
regione Friuli-Venezia Giulia	» » 7
regione Emilia-Romagna	» » 7
regione Toscana	» » 7
regione Umbria	» » 2
regione Lazio e amministrazione centrale	» » 10
regione Sardegna	» » 10

Ai fini delle assegnazioni delle sedi, le preferenze manifestate dai vincitori sono subordinate al relativo posto occupato nella graduatoria ed al contingente dei posti previsti per ciascuna delle regioni sopra indicate.

L'amministrazione si riserva, comunque, per esigenze di servizio, di destinare i vincitori del concorso anche in una sede diversa da quelle indicate, a titolo di preferenza, dagli interessati.

I vincitori del concorso non potranno ottenere il trasferimento se non dopo cinque anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto della nomina.

Art. 2.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati della carriera di concetto, o corrispondenti, dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, con la qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale, o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in lingue e letterature straniere o in lettere o in filosofia o in materie letterarie o in pedagogia o in sociologia.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta civile e morale.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 4.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, dovranno pervenire al Ministero stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande potranno essere presentate a mano all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione, via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita. Nel caso che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno indicare anche i titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite, o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne riportate (anche se sia stato concesso indulto, amnistia, condono o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'università presso la quale è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente decreto debbono allegare, alla domanda di ammissione al concorso, copia dello stato matricolare del servizio civile, in bollo, rilasciata dal competente ufficio del personale, aggiornata alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza o precedenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile di cui sopra, possono essere documentati entro il termine stabilito dall'art. 12.

Art. 6.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte si effettueranno in base al seguente programma:

a) diritto amministrativo e costituzionale;

b) diritto privato.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate otto ore.

Il colloquio verterà sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti:

a) contabilità generale dello Stato;

b) servizi ed ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte di esame avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4 (quartiere Trastevere), alle ore 8 dei giorni 26 e 27 settembre 1979.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame suddetta, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma.

Qualora il numero delle domande presentate superi il numero dei posti disponibili presso il predetto palazzo degli esami, nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1979 sarà data comunicazione dei giorni e dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte, fermo restando quanto disposto nel terzo comma del presente articolo.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 9.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse. Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 11.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 12.

I candidati che avranno superato il colloquio e intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte.

I candidati che intendano avvalersi dei predetti titoli che diano diritto alla precedenza nella nomina, dovranno produrre, altresì, il certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, così come previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati, però, sono tenuti ad inviare entro il termine di cui al precedente comma al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed ammini-

strativi - Divisione I, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documeno giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 13.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria generale di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati e invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa), ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in questo caso sono tenuti a produrre anche la copia integrale dello stato di servizio civile.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato, su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto ad accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del presente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprеché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 15.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 16.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano da questa o da altra amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del 1970.

Trascorso il periodo di prova i consiglieri in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con il diritto all'indennità prevista dall'art. 28, quinto comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1979
Registro n. 14 *Istruzione, foglio n.* 368

ALLEGATO

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso a novantuno posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1979.

Fa presente di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (2) . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

3) non ha riportato condanne penali (oppure: ha riportato le seguenti condanne penali (3) . . . .);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . il . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma (5) . . . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . . (indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

---

(1) Le donne sposate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) I candidati che partecipano ai posti riservati di cui all'articolo 2 del bando, debbono dichiarare la qualifica rivestita e il ruolo di appartenenza.

(5) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonché dal funzionario competente a ricevere la domanda.

(2980)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, ad un posto di statistico in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi statistici dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Si dà notizia che nel supplemento straordinario al n. 2 del 1979 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, in data 24 marzo 1979, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1979, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 103, che dichiara concluso con esito negativo il concorso, per esami, ad un posto di statistico in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi statistici dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 21 ottobre 1977.

(3034)

OSPEDALE « G. B. MORGAGNI - L. PIERANTONI » DI FORLI'

Concorso ad un posto di assistente di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì.

(973/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(974/S)

ISTITUTO ORTOPEDICO TOSCANO « P. PALAGI » DI FIRENZE

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo presso la sede ospedaliera di Firenze.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'ente in Firenze.

(969/S)

OSPEDALE EVANGELICO VALDESE DI TORINO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(976/S)

OSPEDALE CIVILE DI CODIGORO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codigoro (Ferrara).

(977/S)

OSPEDALE CIVILE DI ADRIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Adria (Rovigo).

(978/S)

OSPEDALE PER LE MALATTIE INFETTIVE « AMEDEO DI SAVOIA » DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria e personale dell'ente in Torino.

(972/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(980/S)

OSPEDALE « S. PAOLO » DI SAVONA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Savona.

(981/S)

OSPEDALI DI BORMIO E SONDALO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio).

(990/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PUTIGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di anatomopatologo;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Putignano (Bari).

(983/S)

OSPEDALI DI MONZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di immunoematologia e centro trasfusionale con laboratorio di ematologia;

tre posti di assistente del primo servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del secondo servizio di anestesia e rianimazione;

tre posti di assistente della prima divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di dermosifilopatia;

tre posti di assistente del servizio di diagnostica policardiografica;

un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente della prima divisione di medicina generale;

quattro posti di assistente della divisione di oculistica;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente del servizio di nefrologia ed emodialisi;

due posti di assistente della divisione di patologia neonatale;

un posto di assistente della divisione di pediatria;

due posti di assistente dalla divisione di urologia;

un posto di assistente della sezione autonoma di chirurgia toracica;

un posto di assistente della divisione di chirurgia plastica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Monza (Milano).

(984/S)

OSPEDALI DI AREZZO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo.

(982/S)

OPERA PIA OSPEDALE « S. MARCO » DI GROTTAGLIE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grottaglie (Taranto).

(986/S)

OSPEDALE « M. RAIMONDI » DI S. CATALDO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'ente in S. Cataldo (Caltanissetta).

(1026/S)

OSPEDALE CIVILE « G. JAZZOLINO » DI VIBO VALENTIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione di malattie infettive;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vibo Valentia (Catanzaro).

(975/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1978, n. 48.

Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse.

(*Pubblicata nel numero straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 30 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La presente legge si propone di migliorare l'efficienza e la produttività del patrimonio forestale provinciale e di favorire l'utilizzazione delle sue risorse a vantaggio di tutta la collettività, per elevare le condizioni economiche e sociali della montagna ed accrescere la stabilità ecologica del territorio.

Per conseguire tali finalità, la giunta provinciale stimola il progresso dell'attività selvicolturale e promuove più razionali forme di conduzione dei patrimoni forestali, sostenendo la realizzazione, secondo un piano generale, degli interventi e delle misure tecniche di cui ai capi I e II, attraverso gli incentivi e le provvidenze di cui ai capi III, IV e V della presente legge.

Capo I

INTERVENTI E MISURE TECNICHE

Art. 2.

Piano generale forestale

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta provinciale, sentito il parere della commissione forestale provinciale di cui al successivo art. 29, predispone, nel rispetto dei piani di assestamento forestale di cui al successivo art. 3, una proposta di piano generale forestale per ognuno dei bacini idrografici classificati montani ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e relativo regolamento.

Tale documento è trasmesso a comprensori le cui giunte, entro i successivi sessanta giorni, potranno formulare motivate proposte in relazione agli obiettivi di assetto territoriale e socio-economico perseguiti. Successivamente il piano generale è approvato dalla giunta provinciale.

Esso definisce, per ciascuna delle aree ad assetto colturale omogeneo, delimitate cartograficamente in scala adeguata, gli obiettivi forestali in grado di assicurare la più efficace valorizzazione delle risorse fisiche e socio-economiche dell'ambiente ed indica gli interventi e le misure tecniche più adatti al loro conseguimento.

Per la necessità di verifiche periodiche e di aggiornamento tecnico, il piano è sottoposto a revisione decennale secondo la procedura prevista dal primo e secondo comma. Tuttavia la prima revisione potrà essere anticipata in relazione alla opportunità di tener conto delle indicazioni contenute nei piani generali di sviluppo comprensoriali di cui alla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, elaborati nel frattempo.

Art. 3.

Piani di assestamento

Sono considerati piani di assestamento forestale i piani economici approvati o prescritti ai sensi dell'art. 130 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per i boschi dei comuni e degli enti, nonchè gli analoghi elaborati, approvati secondo le modalità di cui al citato art. 130, compilati per i boschi, di estensione non inferiore a 100 ettari, di proprietà privata.

Agli effetti della presente legge rientrano tra gli enti anche le amministrazioni separate dei beni di uso civico di cui alla legge provinciale 26 settembre 1952, n. 1, modificata con legge provinciale 9 maggio 1956, n. 6, le Regole di Spinale e Manez di cui alla legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 12, nonchè la Magnifica Comunità di Fiemme con sede in Cavalese.

Art. 4.

Opere forestali

Sono considerati opere forestali finalizzate alla difesa del suolo i seguenti lavori compiuti, secondo le indicazioni del piano di cui all'art. 2, nei boschi esistenti e nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successiva modifica di cui al regio decreto-legge 23 gennaio 1926, n. 23:

a) i rinsaldamenti di terreni franosi;

b) i rimboschimenti di terreni nudi o cespugliati, i coniferamenti di cedui ed in genere i lavori di ricostituzione dei boschi danneggiati da malattie parassitarie, da avversità atmosferiche o di altra natura o comunque degradati;

c) le cure colturli negli stadi iniziali di sviluppo del soprassuolo (sfollamenti e diradamenti) e quelle di varia natura intese alla normalizzazione dei caratteri dei soprassuoli, ivi compresa la conversione o trasformazione di cedui in alto fusto.

Art. 5.

Impianti a rapido accrescimento

Sono considerati impianti a rapido accrescimento le colture di specie arboree, capaci di elevata produzione legnosa a brevi cicli, in terreni non convenientemente utilizzabili dalla agricoltura e in grado di offrire garanzie di riuscita a questa particolare forma di selvicoltura.

Gli impianti a rapido accrescimento, se realizzati, previa autorizzazione dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, su aree non boscate soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, non modificano lo stato colturale del terreno ai fini delle vigenti disposizioni in materia forestale.

Art. 6.

Strade ed altre infrastrutture forestali

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53, sono considerate strade forestali le vie di penetrazione, con fondo stabilizzato, all'interno dell'area forestale, destinate preminentemente al servizio dei patrimoni silvo-pastorali.

Oltre alle strade di cui al precedente comma, sono considerate infrastrutture forestali le piste di esbosco, le condotte permanenti per l'esbosco del legname, i piazzali di prima lavorazione e di deposito del legname collegati con le strade forestali, nonché i rifugi destinati ad ospitare gli operai addetti ai lavori boschivi e le rimesse per il ricovero di macchine ed attrezzature forestali.

Sulle strade forestali e sulle piste di esbosco di cui al presente articolo ricadenti in territori soggetti a vincolo idrogeologico, è vietata la circolazione di qualsiasi veicolo a motore ad eccezione di quelli adibiti ai servizi inerenti la sorveglianza e la coltivazione dei patrimoni silvo-pastorali e di quelli muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal proprietario della strada.

Il divieto di cui sopra è reso noto al pubblico mediante apposizione, a cura della provincia o del proprietario, di apposito segnale, nonché di un pannello riportante gli estremi della presente legge.

Art. 7.

Attrezzature forestali

Sono considerate attrezzature forestali:

a) le teleferiche fisse e mobili per il trasporto del legname, i trattori speciali per l'esbosco a strascico, gli argani ed i verricelli;

b) le scortecciatrici mobili e le relative attrezzature di alimentazione, i rimorchi speciali per trattori che servono al trasporto del legname e le relative attrezzature di carico, nonché le altre attrezzature e mezzi necessari per lo svolgimento dei lavori purché previsti nel programma esecutivo annuale di lavoro di cui al successivo art. 10.

Capo II

UTILIZZAZIONI BOSCHIVE

Art. 8.
Piano delle utilizzazioni

Su richiesta degli enti che per motivi di ordine tecnico, economico e sociale sono interessati alla conduzione diretta dei lavori di utilizzazione boschiva nelle loro proprietà, la giunta provinciale, di concerto con gli enti medesimi, predispone un apposito piano che individua le aree forestali nel cui àmbito l'esecuzione dei lavori suddetti può essere utilmente effettuata dagli enti proprietari oppure a mezzo di apposita organizzazione di uomini e mezzi che qui di seguito sarà indicata come unità di gestione.

Di norma, le aree forestali delimitate dal piano coincidono con una o più circoscrizioni di sorveglianza boschiva costituite ai sensi della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23.

Per le medesime aree il piano individua il volume delle utilizzazioni nei soprassuoli, propone le attrezzature occorrenti ed indica le infrastrutture idonee all'attuazione delle ipotesi formulate.

Il piano delle utilizzazioni deve essere redatto sulla base delle prescrizioni contenute nel piano generale forestale e nei piani di assestamento di cui all'art. 3.

Art. 9.
Esecuzione dei lavori di utilizzazione

Ai lavori di taglio, allestimento e trasporto fino all'imposto del legname prodotto nelle aree forestali individuate dal piano delle utilizzazioni di cui al precedente art. 8, provvedono normalmente gli enti proprietari o le unità di gestione.

Sono peraltro ammessi altri sistemi di utilizzazione, anche non previsti dal piano, quando ne sussista l'opportunità.

I lavori di cui al primo comma sono eseguiti in economia o a mezzo appalto. Ai lavori condotti dalle unità di gestione in amministrazione diretta sovraintende un responsabile tecnico, avente adeguati requisiti di esperienza e capacità professionali, da comprovarsi con il superamento dell'esame teorico-pratico previsto dalla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34.

Le unità di gestione sono di norma organizzate dai consorzi di sorveglianza boschiva costituiti ai sensi della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23, i quali a tal fine provvederanno ad integrare i propri statuti e regolamenti. In carenza dell'iniziativa dei consorzi, dell'organizzazione delle unità di gestione possono farsi carico anche gli enti titolari delle proprietà ricadenti in una delle aree forestali delimitate dal piano delle utilizzazioni.

Per accedere ai benefici di cui alla presente legge, l'unità di gestione deve utilizzare annualmente un quantitativo di legname non inferiore al 51 per cento delle utilizzazioni previste sui patrimoni forestali pubblici ricadenti nell'area forestale ad essa attribuita dal piano, operando secondo un programma esecutivo approvato dall'ispettorato ripartimentale delle foreste.

L'unità di gestione deve essere altresì aperta all'adesione di tutte le proprietà boschive pubbliche comprese nella stessa area forestale.

Art. 10.
Programma esecutivo annuale

Il programma esecutivo di cui all'articolo precedente viene redatto a cura degli interessati all'inizio di ogni anno, in conformità alle prescrizioni contenute nel piano delle utilizzazioni.

Esso, tenuta presente l'esigenza di garantire un ampio periodo di lavoro alle maestranze ed un economico impiego dei mezzi tecnici, deve indicare analiticamente, nella loro entità e cronologia di esecuzione, i lavori da svolgere nel corso dell'anno ed il relativo fabbisogno di personale ed attrezzature.

Nel programma verrà altresì indicato l'onere di spesa per l'attuazione dei lavori e l'acquisizione delle attrezzature.

Art. 11.
Utilizzazione dei boschi danneggiati

Ai fini della presente legge, sono considerati utilizzazioni di ricupero i lavori condotti dai proprietari per il taglio, l'allestimento e il trasporto fino all'imposto delle piante danneggiate da eventi meteorici eccezionali.

Rientrano altresì nelle utilizzazioni di ricupero i medesimi lavori condotti dai proprietari per abbattere ed asportare dal bosco le piante colpite da attacchi parassitari che possono compromettere, per la loro entità, lo stato sanitario del residuo soprassuolo.

Art. 12.
Formazione professionale

La giunta provinciale, sentita la commissione di cui allo art. 29, formula un programma annuale dei corsi di formazione professionale per lavoratori addetti alle utilizzazioni boschive.

Per l'attuazione dei suddetti corsi, la giunta provinciale è autorizzata a disporre l'assunzione, a carico del bilancio della provincia, delle spese necessarie per il personale insegnante e per l'organizzazione didattica nonché ogni altra spesa conseguente e connessa allo svolgimento dei corsi medesimi.

Al fine di facilitare la frequenza ai corsi di cui al primo comma, la provincia può assicurare la fruizione agevolata di servizi ed erogare assegni di studio ai lavoratori che non godono di retribuzione derivante dal rapporto di lavoro o di altre agevolazioni, tenendo conto della situazione economica delle famiglie di appartenenza e delle spese effettivamente sostenute.

A tutti i frequentanti che ne siano privi deve essere garantita dalla provincia l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali.

Al termine dei corsi di formazione professionale di cui al primo comma, per i quali sia espressamente previsto, la provincia rilascia un attestato a coloro che hanno frequentato con profitto i corsi medesimi.

Capo III

INCENTIVI E PROVVIDENZE

Art. 13.
Contributi per opere ed infrastrutture forestali

Per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture forestali previste dalla presente legge, la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile nelle misure di seguito indicate:

a) contributo dell'80 per cento per rimboschimenti, coniferamenti e ricostituzioni boschive di cui all'art. 4, lettera *b*), purché non in contrasto con le indicazioni del piano generale previsto dall'art. 2. L'atto di concessione del contributo prescrive le operazioni di coltura e di conservazione che il proprietario o possessore dei terreni così migliorati è tenuto a compiere;

b) contributi del 50 per cento per gli impianti di specie a rapido accrescimento di cui all'art. 5, purché effettuati su terreni ricadenti nelle zone individuate dai comitati agricoli comprensoriali di cui alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come marginali e non suscettibili di conveniente destinazione agraria. Per beneficiare del contributo il proprietario o il possessore deve impegnarsi per sè e per i propri aventi carico a non mutare la coltura prima della scadenza del periodo stabilito, con criteri tecnico-economici, dall'atto di concessione;

c) contributo dal 65 per cento per la costruzione ed il riattamento delle strade forestali di cui al primo comma dell'art. 6.

Art. 14.
Ulteriori provvidenze per le proprietà degli enti

La giunta provinciale è autorizzata a concedere agli enti proprietari di boschi gestiti in conformità del piano di assestamento di cui all'art. 3 della presente legge, le seguenti provvidenze:

a) premi forfettari ad ettaro per le cure colturali economicamente non remunerative, per le conversioni e le trasformazioni dei cedui, di cui all'art. 4, lettera *c*). L'entità dei premi forfettari ad ettaro verrà stabilita annualmente con decreto del presidente della giunta provinciale in rapporto ai costi sopportati dai beneficiari;

b) contributi nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto delle attrezzature forestali di cui all'art. 7, lettera *a*);

c) contributi nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione delle infrastrutture di cui al secondo comma dell'art. 6, e per l'acquisto delle attrezzature forestali di cui all'art. 7, lettera *b*).

I contributi di cui alla lettera *c*) sono riservati agli enti che provvedono all'esecuzione dei lavori di utilizzazione in conformità all'art. 9 della presente legge.

Art. 15.
Contributi e incentivi per l'attività delle unità di gestione

La giunta provinciale è autorizzata a concedere agli enti di cui al quarto comma dell'art. 9 le agevolazioni di seguito indicate per le attività delle unità di gestione:

a) contributo annuo del 75 per cento delle retribuzioni lorde e relativi oneri riflessi sostenuti per il responsabile tecnico previsto dal terzo comma dell'art. 9;

b) contributo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione delle infrastrutture di cui al secondo comma dell'art. 6;

c) contributo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto delle attrezzature forestali di cui all'art. 7;

d) anticipazione fino al 50 per cento, a titolo gratuito, e per un periodo non superiore a sei mesi, della spesa per mano d'opera ritenuta ammissibile per l'attuazione in amministrazione diretta del programma esecutivo di cui all'art. 10.

Ove più efficace, in luogo della predetta anticipazione possono essere concessi finanziamenti in misura pari agli interessi passivi sostenuti per le anticipazioni di cassa assunte dagli stessi enti per i corrispondenti periodi ed i medesimi tipi di spesa.

Art. 16.
Anticipazioni per le utilizzazioni di ricupero

La giunta provinciale è autorizzata a concedere agli enti proprietari di boschi gestiti in conformità del piano di assestamento di cui all'art. 3, i cui soprassuoli sono stati danneggiati in quantità tale da compromettere la normale gestione, anticipazioni in misura pari alla spesa occorrente per l'esecuzione delle utilizzazioni di ricupero di cui al precedente art. 11.

Le anticipazioni di cui al comma precedente possono essere concesse anche agli enti di cui al terzo comma dell'art. 9, qualora si assumano l'onere della utilizzazione stessa mediante le unità di gestione.

L'anticipazione è disposta a titolo gratuito e per la durata massima di un anno.

Ove più efficace, in luogo della predetta anticipazione possono essere concessi finanziamenti in misura pari agli interessi passivi sostenuti per le anticipazioni di cassa assunte dagli stessi enti per i corrispondenti periodi ed i medesimi tipi di spesa.

Art. 17.
Contributi per i piani di assestamento

La giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi del 65 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la compilazione dei piani di assestamento forestale di cui all'art. 3 della presente legge e contributi del 50 per cento delle spese per la loro periodica revisione.

E' ammessa l'anticipazione del 50 per cento del contributo al momento dell'avvio delle operazioni di campagna.

Art. 18.
Procedure per contributi e premi

Per ottenere i contributi ed i premi previsti dai precedenti articoli, gli interessati devono presentare alla giunta provinciale, tramite l'ispettorato ripartimentale delle foreste, apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

1) deliberazione dell'organo competente se trattasi di amministrazione pubblica;

2) progetto redatto da un tecnico autorizzato ai sensi delle vigenti leggi per le opere di cui agli articoli 5 e 6;

3) preventivo di spesa per gli interventi e le misure tecniche di cui agli articoli 3, 7 e 10.

L'ispettorato ripartimentale delle foreste provvederà alla istruttoria delle domande.

La determinazione dell'ammontare della spesa ammissibile e la concessione delle provvidenze viene disposta con deliberazione della giunta provinciale.

La liquidazione dei contributi e dei premi è disposta, con decreto del presidente della giunta provinciale, sulla base del collaudo delle opere effettuato dall'ispettorato ripartimentale delle foreste.

Su tali contributi possono essere liquidati acconti in corso d'opera, in base a stati di avanzamento, fino a nove decimi della somma concessa. Per le opere di cui all'art. 4, lettera *b*), e all'art. 5, l'importo degli acconti non può superare i due terzi della somma concessa.

Art. 19.
Procedura per le anticipazioni ed i finanziamenti

Per ottenere i benefici previsti dagli articoli 15, lettera *d*), e 16 della presente legge, gli enti interessati devono presentare alla giunta provinciale, tramite l'ispettorato ripartimentale delle foreste, apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

1) deliberazione dell'organo competente a richiedere l'ammissione ai benefici e contenente:

per l'anticipazione, l'impegno alla relativa restituzione nei termini e nelle quantità che saranno determinati dalla giunta provinciale;

per i finanziamenti, l'ammontare delle anticipazioni di cassa e le condizioni alle quali sono state assunte;

2) programma dei lavori, contenente l'indicazione dell'onere di spesa per l'attuazione dei lavori stessi ed i tempi della relativa realizzazione.

L'ispettorato ripartimentale delle foreste provvederà alla istruttoria delle domande.

La determinazione dell'ammontare delle anticipazioni da concedere ed i tempi per la relativa restituzione, nonché l'ammontare dei finanziamenti sono deliberati dalla giunta provinciale.

Le anticipazioni sono restituite dagli enti interessati mediante versamento delle rispettive somme al Tesoriere provinciale per essere introitate in apposito capitolo del bilancio della provincia.

In caso di mancata restituzione nei tempi di cui al precedente comma, l'assessore provinciale alle finanze è autorizzato a prelevare al tesoriere degli enti stessi, sulle somme di spettanza di questi ultimi, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari alle somme pagate dalla provincia in relazione alle anticipazioni di cui al presente articolo.

La liquidazione dei finanziamenti è disposta con decreto del presidente della giunta provinciale sulla base della documentazione resa dagli istituti di credito agli enti che hanno assunto le anticipazioni di cassa.

Capo IV

INTERVENTI DIRETTI

Art. 20.
Opere e infrastrutture forestali

L'ispettorato ripartimentale delle foreste è autorizzato ad eseguire a carico del bilancio della provincia le opere forestali contemplate nel piano generale di cui all'art. 2, sulla base di programmi di stralcio annuali approvati dalla giunta provinciale.

Gli stessi programmi possono prevedere la realizzazione delle infrastrutture di cui all'art. 6 purché strettamente connesse alle opere forestali previste al comma precedente.

Quando ricorrono le circostanze di cui al precedente art. 11, l'ispettorato ripartimentale delle foreste è autorizzato altresì ad eseguire direttamente, con le modalità di cui al primo comma:

a) le opere di cui all'art. 4, lettere *a*) e *b*);

b) le strade forestali di cui all'art. 6, primo comma;

c) la revisione del piano di assestamento forestale, di cui all'art. 3.

L'approvazione da parte della giunta provinciale dei progetti delle opere incluse nei programmi di cui sopra equivale, ad ogni effetto, a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e di indifferibilità.

L'esecuzione delle strade forestali di cui ai commi precedenti non è soggetta alla concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10; spetta tuttavia alla giunta provinciale, sentito il comune interessato, accertare la compatibilità delle opere rispetto agli strumenti urbanistici in vigore.

Art. 21.

Produzione, cessione ed acquisto di piantine forestali ed ornamentali

L'ispettorato ripartimentale delle foreste provvede, a carico del bilancio della provincia, a curare, in appositi vivai, la produzione di piantine forestali per la realizzazione delle opere previste nei programmi di cui al precedente articolo. Qualora risultasse necessario cedere piantine a coloro che intendono eseguire rimboschimenti, comprese le piantagioni di specie a rapido accrescimento, la giunta provinciale provvede a fissare periodicamente i relativi prezzi.

Le somme relative alla cessione delle piantine sono versate alla tesoreria della provincia ed introitate in apposito capitolo di bilancio.

Allo scopo di favorire la creazione, l'integrazione ed il rinnovamento di parchi urbani, di viali e di zone verdi di interesse pubblico, possono essere concesse, a titolo gratuito, piantine forestali e ornamentali ai comuni, alle aziende autonome, alle pro-loco ed agli altri enti di interesse pubblico. Nella misura necessaria la giunta provinciale potrà anche provvedere all'acquisto presso terzi di materiale da impianto.

Art. 22.

Lotta ai parassiti forestali

Fermi restando gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni a carico del proprietario o del possessore del bosco, l'ispettorato ripartimentale delle foreste può procedere alla lotta contro i parassiti nel caso in cui le infestazioni o le infezioni, anche fuori dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, assumano intensità ed estensione tali da compromettere la sopravvivenza dei boschi colpiti e di quelli situati in prossimità.

Gli interventi di cui al comma precedente devono essere autorizzati dalla giunta provinciale e la relativa spesa è posta a totale carico del bilancio provinciale.

Art. 23.

Esecuzione diretta di opere ammesse a contributo

La giunta provinciale, su richiesta dell'ente proprietario, può autorizzare l'ispettorato ripartimentale delle foreste ad assumere in esecuzione diretta, compatibilmente con l'attuazione dei propri programmi, le opere elencate agli articoli 4 e 6 che riguardino patrimoni pubblici gestiti secondo un piano di assestamento ed ammissibili ai contributi previsti dagli articoli 13 e 14.

Possono essere altresì assunti in esecuzione diretta la compilazione e la revisione dei piani di assestamento di cui allo art. 3.

L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è altresì subordinata al concorso dell'ente nella spesa medesima, mediante il versamento anticipato alla tesoreria della provincia di una somma stabilita dalla giunta provinciale in relazione alla misura dei contributi previsti dagli articoli 13, 14 e 17 della presente legge.

Art. 24.

Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta

Per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori e degli interventi, gli uffici forestali sono autorizzati ad assumere personale operaio, con contratto di diritto privato, applicando le norme e il trattamento economico previsto dal corrispondente contratto collettino nazionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria e dai relativi contratti integrativi provinciali o aziendali.

Anche nei confronti degli operai assunti dalle unità di gestione viene applicata la normativa prevista al comma precedente.

Per i fini di cui al primo comma, gli uffici forestali vengono dotati di apposite attrezzature e mezzi e dei fondi necessari per la loro manutenzione.

Per le rilevazioni parziali o totali relative alla fase di progettazione delle opere da eseguire in amministrazione diretta, la giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con personale tecnico del settore.

Art. 25.

Progettazione delle opere

I progetti relativi alle opere di cui al precedente capo, sono costituiti da:

a) relazione tecnica;

b) corografia;

c) computo metrico estimativo sommario;

d) disegni sommari per le sole opere infrastrutturali.

In fase esecutiva il direttore dei lavori, nell'àmbito dei criteri informativi del progetto e della spesa complessivamente autorizzata, può adottare le eventuali modifiche qualitative e quantitative necessarie per raggiungere le finalità previste, richiedendone di volta in volta l'autorizzazione al capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste.

Le modifiche apportare dovranno essere giustificate dal direttore dei lavori e confermate dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste nella relazione finale.

Il collaudo sarà effettuato secondo le norme vigenti in materia.

Art. 26.

Apertura di credito

Per il pagamento delle spese da effettuarsi in economia relative agli interventi previsti dalla presente legge o da altre leggi concernenti compiti attribuiti all'ispettorato ripartimentale delle foreste, nonché all'azienda speciale di sistemazione montana di cui alla legge regionale 11 novembre 1971, n. 39, e alla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, le aperture di credito a favore dei funzionari delegati previste dagli articoli 34, 35 e 36 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, possono essere autorizzate senza limite di importo.

Capo V

FONDO FORESTALE PROVINCIALE

Art. 27.

Costituzione del fondo forestale provinciale

Per consentire l'esecuzione di opere e di interventi di miglioramento dei patrimoni forestali da parte dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, nonché la realizzazione degli interventi e delle misure tecniche previste dal capo I della presente legge da parte degli enti pubblici, è autorizzata la costituzione presso l'istituto di credito cui è affidato il servizio di tesoreria della provincia del fondo forestale provinciale.

A partire dal 1° gennaio 1979 al predetto fondo affluiscono:

a) gli accantonamenti sugli introiti derivanti dalle utilizzazioni boschive disposti dai piani di assestamento di cui allo art. 3 della presente legge;

b) gli accantonamenti sugli introiti realizzati per tagli straordinari, disposti ai sensi dell'art. 131 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

c) le disponibilità risultanti al 31 dicembre 1978, per i titoli di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento;

d) le somme poste a carico del bilancio provinciale ai sensi dell'art. 41 della presente legge;

e) i versamenti disposti dagli enti di cui all'articolo successivo a titolo di restituzione delle somme loro anticipate.

Le somme di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo sono depositate sul predetto fondo a nome di ciascun ente proprietario.

Gli interessi attivi maturati sul fondo sono riservati alla tesoreria provinciale e introitati nel bilancio della provincia.

Art. 28.

Utilizzazione del fondo forestale provinciale

Alla gestione del fondo forestale provinciale è preposta la commissione forestale provinciale di cui al successivo art. 29, che vi provvede secondo le disposizioni del presente articolo.

Mette a disposizione dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, autorizzando apposite aperture di credito, somme per le spese relative alle opere ed agli interventi da eseguire con le disponibilità risultanti dagli accantonamenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente art. 27 sulla base dei progetti sommari predisposti dall'ispettorato stesso ed approvati dalla commissione medesima.

Concede anticipazioni ai comuni, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico e agli altri enti pubblici, ordinando l'accredito delle relative somme presso le tesorerie degli enti stessi, per le spese inerenti alla realizzazione degli interventi e delle misure tecniche previste dal capo I della presente legge, secondo un piano annuale predisposto sulla base delle proposte formulate dagli enti interessati.

Le anticipazioni di cui al precedente comma sono restituite, senza interessi, dagli enti beneficiari in quote annuali entro un periodo massimo di dieci anni.

La commissione determina l'ammontare e la durata delle suddette anticipazioni per i singoli enti secondo il citato piano, in relazione alla spesa riconosciuta ammissibile e commisura gli importi alla possibilità di restituzione dell'ente richiedente mediante gli accantonamenti annuali sugli introiti delle utilizzazioni boschive.

Per tali anticipazioni la commissione utilizza le disponibilità risultanti dai versamenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente art. 27 nonché una quota delle somme che risultassero disponibili sugli accantonamenti di cui alle altre lettere dello articolo medesimo in relazione agli utilizzi effettuati a termine del precedente secondo comma.

Al termine di ogni esercizio finanziario la commissione forestale provinciale compila il rendiconto annuale finanziario della gestione da sottoporre al controllo della ragioneria della provincia e della Corte dei conti a termini delle leggi in materia e presenta altresì una relazione alla giunta provinciale per illustrare gli interventi effettuati e gli obiettivi fisici raggiunti.

Art. 29.

Commissione forestale provinciale

E' istituita la commissione forestale provinciale: essa viene nominata con deliberazione della giunta provinciale; resta in carica per la durata della legislatura ed è così composta:

1) dall'assessore cui è affidata la materia delle foreste e corpo forestale, in qualità di presidente;

2) dal direttore generale del ruolo tecnico delle foreste della provincia;

3) da un rappresentante dei comprensori, designato dai presidenti dei comprensori stessi riuniti in seduta comune convocata dal presidente della giunta provinciale;

4) da tre rappresentanti degli enti proprietari di boschi, designati dalla delegazione provinciale di Trento dell'Unione nazionale comuni enti montani;

5) da due rappresentanti dei lavoratori, di cui uno delle organizzazioni contadine, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative della provincia;

6) dal responsabile dell'ufficio assestamento dell'ispettorato ripartimentale delle foreste;

7) dai componenti il comitato tecnico forestale di cui al successivo art. 31.

Per la formulazione del parere sul programma dei corsi di cui al precedente art. 12, la commissione sarà integrata da due funzionari provinciali per i settori dell'istruzione e delle foreste.

Il funzionamento della commissione è stabilito da apposito regolamento approvato con decreto del presidente della giunta provinciale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai componenti della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Capo VI

VINCOLO IDROGEOLOGICO

Art. 30.

Organi competenti

Le funzioni che il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, attribuisce al comitato forestale sono esercitate, con decorrenza 1° gennaio 1979, dal comitato tecnico forestale costituito ai sensi del successivo art. 31.

Con la stessa decorrenza cessano di avere efficacia nel territorio provinciale l'art. 181 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e le norme che attribuiscono la competenza suddetta alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e che sono contenute nell'art. 35, primo comma, della legge 18 aprile 1926, n. 731, nell'art. 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e nell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 31.

Comitato tecnico forestale

Il comitato tecnico forestale è nominato con deliberazione della giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura.

Esso è composto:

1) dall'assessore cui è affidata la materia delle foreste e corpo forestale, in qualità di presidente;

2)-3) da un esperto nella gestione di proprietà forestali e da un esperto dei problemi agro-forestali che interessano la montagna, designati dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

4) dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste o suo delegato;

5) dall'amministratore dell'azienda speciale di sistemazione montana o suo delegato;

6) dal capo del servizio acque pubbliche della provincia o suo delegato;

7) dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o suo delegato.

Ciascun comprensorio designerà altro membro, il quale parteciperà con voto deliberativo ai lavori del comitato, limitatamente a quanto si riferisce al territorio del comprensorio che rappresenta.

Per la trattazione delle materie attinenti la gestione tecnico-economica dei patrimoni forestali provinciali, il comitato sarà altresì integrato dal responsabile dell'ufficio assestamento dell'ispettorato ripartimentale delle foreste.

Per il funzionamento del comitato si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 186 e seguenti del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

Art. 32.

Contenzioso forestale

Contro i provvedimenti assunti dal comitato forestale ai sensi dell'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, riguardanti opere pubbliche o di interesse pubblico, è ammesso ricorso gerarchico alla giunta provinciale, da esperirsi entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento all'interessato.

Il ricorso è deciso sentito il parere di una commissione nominata con le modalità di cui all'articolo precedente e composta da:

1) un magistrato ordinario in servizio presso uffici giudiziari dislocati in provincia di Trento, in qualità di presidente;

2) un docente universitario particolarmente esperto in materia forestale;

3) dal direttore generale del ruolo tecnico delle foreste.

Ai componenti della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Capo VII

NORME TRANSITORIE ED ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 33.

Istanze pendenti

Alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento spetta la trattazione ad esaurimento, secondo le norme sin qui vigenti, delle istanze in materia forestale presso la stessa pendenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.

Organicità degli interventi finanziari

Fino a quando non sarà operante il piano generale forestale previsto al precedente art. 2, gli interventi diretti, di cui al capo IV della presente legge, possono essere effettuati prescindendo dal piano stesso.

A partire dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere applicazione gli articoli 3, 4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991, come recepita dalla legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, e integrata con legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 8.

Art. 35.
Viabilità di servizio - Sanzione amministrativa

Chiunque non autorizzato circoli con veicoli a motore di qualsiasi tipo sulle strade forestali o sulle piste di esbosco di cui all'art. 6, chiuse al traffico ordinario, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa di L. 20.000.

Per l'applicazione della sanzione, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 9, ultimo comma, 10 e 11 della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17.

Sono incaricati dell'osservanza del presente articolo gli organi di pubblica sicurezza, su richiesta del presidente della giunta provinciale, nonché gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale e i custodi forestali dei comuni, dei loro consorzi e di altri enti pubblici.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della provincia e concorrono al finanziamento delle spese di manutenzione delle strade forestali nei termini di cui agli articoli successivi.

Art. 36.
Rimborso compensi

All'art. 7 della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

« Al pagamento del compenso orario previsto dal precedente comma provvede direttamente il comune o il corpo dei vigili del fuoco volontari cui la provincia rimborsa le spese sostenute su presentazione di apposita distinta degli oneri stessi ».

Capo VIII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 37.
Modalità di utilizzo dei concorsi finanziari

Le somme versate alla tesoreria della provincia ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della presente legge, saranno introitate in apposito capitolo del titolo VI - contabilità speciali, dello stato di previsione dell'entrata - tabella *A*, della provincia, per essere utilizzate mediante l'imputazione ad apposito capitolo del titolo IV - contabilità speciali, dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, della provincia, della quota di spesa per l'esecuzione delle opere nell'importo pari al concorso versato dagli enti proprietari.

Le eventuali economie imputabili al predetto capitolo di spesa saranno introitate nel bilancio della provincia. Nel caso in cui, per qualunque motivo, non fosse disposta l'esecuzione delle opere, le somme anticipate dai proprietari saranno agli stessi restituite mediante imputazione al medesimo capitolo di spesa.

Per l'esercizio finanziario 1978, gli stanziamenti relativi ai capitoli di entrata e di spesa di cui al primo comma del presente articolo sono autorizzati nell'importo di L. 50.000.00.

Per gli esercizi successivi, in relazione alle disposizioni di cui al successivo art. 38, si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti nei corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

Art. 38.
Autorizzazione di spesa per interventi diretti della provincia

Per i fini di cui agli articoli 2, 6, ultimo comma, 8 e del capo IV della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Per gli esercizi finanziari dal 1979 al 1987 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore a L. 1.400.000.000.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 39.
Autorizzazione di spesa per incentivi e provvidenze

Per i fini di cui al capo III della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 390.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Per l'esercizio finanziario 1979 sarà disposto apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore a L. 500.000.000.

Per gli esercizi finanziari dal 1980 al 1987 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore a L. 1.000.000.000.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 40.
Autorizzazione di spesa per la formazione professionale

Per i fini di cui all'art. 12 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 10.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Per gli esercizi finanziari dal 1979 al 1987 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore a L. 50.000.000.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 41.
Autorizzazione di spesa per l'apporto della provincia al fondo forestale provinciale

Per l'apporto finanziario della provincia al fondo forestale provinciale di cui all'art. 27 della presente legge, per gli esercizi finanziari dal 1979 e fino al 1987 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore all'importo di L. 500.000.000.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 42.
Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 500.000.000 derivante dalla applicazione degli articoli 38, primo comma, 39, primo comma, 40, primo comma, della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura del maggiore onere annuo massimo di lire 1.950.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 38, secondo comma, 39, secondo comma, 40, secondo comma, e 41 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede con le disponibilità di bilancio, di pari importo derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dei seguenti oneri annui autorizzati con le leggi di seguito indicate:

L. 50.000.000, art. 10 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34;

L. 500.000.000, art. 1 della legge provinciale 9 dicembre 1974, n. 46;

L. 400.000.000, art. 1 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 37;

L. 500.000.000, art. 4, primo comma, della legge provinciale 1° settembre 1977, n. 22;

L. 500.000.000 quale quota parte dello stanziamento di lire 2.500.000.000 iscritto al cap. 4410 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978 a termini dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge provinciale 20 maggio 1978, n. 19, ed in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 9 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 11, e dello art. 8, primo comma, della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 10.

Alla copertura del maggiore onere annuo massimo di lire 500.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 39, terzo comma, della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede con le disponibilità di bilancio, di pari importo, derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 500.000.000 autorizzato con l'articolo 9 della legge provinciale 1° settembre 1977, n. 22.

Al maggiore onere annuo valutato in L. 2.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 29, 31 e 32 della presente legge, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 43.

Variazione di bilancio

Nello stato di previsione dell'entrata - tabella *A*, per l'esercizio finanziario 1978, è introdotta la seguente variazione:

Di nuova istituzione:

TITOLO VI - CONTABILITÀ SPECIALI

Parte I - PARTITE DI GIRO

Cap. 3180. — Riscossione di somme a titolo di concorso degli enti proprietari nelle spese per l'esecuzione di opere, strade ed infrastrutture forestali nonché per la compilazione dei piani di assestamento . . . . L. 50.000.000

Art. 44.

Variazione di bilancio

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . L. 2.000.000

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . » 500.000.000

Totale variazioni in diminuzione . . . L. 502.000.000

In aumento:

Cap. 50 - Categ. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia . L. 2.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 1930 - Categ. II. — Fondo per la formazione professionale dei lavoratori addetti alle utilizzazioni boschive . . . L. 10.000.000

Cap. 4605 - Categ. VIII. — Spese per la predisposizione del piano generale forestale e del piano delle utilizzazioni nonché per gli interventi diretti della provincia per il potenziamento delle aree forestali » 100.000.000

Cap. 4615 - Categ. X. — Spese per incentivi e provvidenze a favore degli enti e dei soggetti proprietari di boschi per il potenziamento delle aree forestali . » 390.000.000

Titolo IV - CONTABILITÀ SPECIALI

Parte I - PARTITE DI GIRO

Cap. 6680. — Utilizzo delle somme anticipate dagli enti proprietari a titolo di concorso nelle spese per l'esecuzione di opere, strade ed infrastrutture forestali, nonché per la compilazione dei piani di assestamento . . L. 50.000.000

Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione . . . L. 552.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 novembre 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 28 novembre 1978, n. 49.

Integrazione dei fondi per l'incremento delle attività promozionali dello sport dilettantistico.

(*Pubblicata nel numero straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 30 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'importo degli interventi per le attività sportive previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, autorizzato in L. 120.000.000 con l'art. 14, primo comma, della medesima legge, elevato a L. 200.000.000 con l'art. 6, primo comma, della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 3, ed a L. 340.000.000 con l'art. 1, primo comma, della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 4, è ulteriormente elevato all'importo di lire 400.000.000 per l'esercizio finanziario 1978.

Per gli esercizi successivi, a modifica di quanto disposto dalle norme richiamate al precedente comma, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore all'importo di L. 500.000.000.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di L. 60.000.000 derivante dall'applicazione del primo comma del precedente art. 1 a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura del maggiore onere annuo di L. 100.000.000 derivante dall'applicazione del secondo comma del precedente art. 1, a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo autorizzato in L. 200.000.000 con l'art. 3 della legge provinciale 20 maggio 1978, n. 19, in dipendenza delle disposizioni di cui all'art. 94 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . L. 60.000.000

In aumento:

Cap. 2651 - Categ. III. — Spesa per la concessione di sussidi e contributi ad associazioni ed enti sportivi per lo svolgimento delle loro attività nonché per l'organizzazione di manifestazioni sportive, spese e contributi per attività promozionali nello sport (leggi provinciali 31 agosto 1973, n. 39; 4 gennaio 1975, n. 3 e 17 gennaio 1977, n. 4) . . . . L. 60.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 28 novembre 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 28 novembre 1978, n. 50.

Modifiche al trattamento economico di missione e di trasferimento ed altre disposizioni concernenti il personale provinciale.

(*Pubblicata nel numero straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 30 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO

Art. 1.

Alle norme sul trattamento di missione al personale della provincia di Trento, approvate con legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni ed integrazioni:

Art. 1: l'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Ogni singola missione di servizio che il personale provinciale debba compiere nell'ambito del territorio della Regione è autorizzata dal capo servizio.

Per le missioni che il personale debba compiere fuori Regione e per quelle da compiersi dai capo servizio, l'autorizzazione è rilasciata dal presidente della giunta provinciale o dal competente assessore.

L'autorizzazione di cui ai precedenti commi indica anche il mezzo di trasporto di cui il personale può avvalersi.

L'effettuazione della missione e la relativa determinazione temporale sono attestate dal dipendente sotto la propria personale responsabilità in calce al prospetto di liquidazione, che è vistato dal capo servizio ».

Dopo l'art. 1 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

Art. 1-*bis*. — « Per recarsi in missione per rientrare in sede, il dipendente provinciale può servirsi:

a) di treni, anche se rapidi o speciali, purché per i medesimi sia consentita, per il tragitto da compiere, la classe spettante in conformità alla tabella allegata alla presente legge;

b) di ogni altro mezzo di linea terrestre;

c) di mezzi di trasporto marittimo, quando alla località da raggiungere non si possa accedere con un mezzo di trasporto terrestre;

d) dell'aereo, in classe turistica, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo della missione. »

Art. 2: al primo comma dell'art. 2 sono soppresse le seguenti parole: « con le specificazioni ivi previste per gli autisti ».

Al secondo comma dell'art. 2 sono aggiunte le seguenti parole: « in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Tra il secondo ed il terzo comma dell'art. 2 sono inseriti i seguenti nuovi commi:

« L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente.

Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a L. 100.

Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, o altro documento idoneo, il rimborso della spesa di pernottamento in albergo di seconda categoria. In tal caso le misure dell'indennità di trasferta sono ridotte di un terzo e arrotondate per eccesso alle L. 10 ».

L'ultimo comma dell'art. 2 è sostituito dai seguenti nuovi commi:

« Per le missioni di durata inferiore alle ventiquattro ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. La stessa disposizione si applica anche per le ore residuali eccedenti le ventiquattro ore. Ai fini del computo, il ventiquattresimo è arrotondato per eccesso alle L. 10.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a trenta minuti sono trascurate; le altre sono arrotondate ad ora intera.

L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:

a) per un periodo inferiore alle quattro ore.

Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata;

b) nelle località distanti meno di 10 chilometri dall'edificio in cui ha sede l'ufficio o dal luogo in cui è abitualmente svolta l'attività lavorativa;

c) nella località di abituale dimora e nelle località distanti da questa meno di 10 chilometri;

d) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia, che sarà determinato dalla giunta provinciale.

Nei casi in cui per particolari situazioni locali il luogo della missione debba essere raggiunto a piedi, la distanza di cui alla lettera *b*) del precedente comma è ridotta a tre chilometri ».

Art. 3: L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Per i dipendenti addetti a servizi per il cui espletamento occorrano, di regola, più di quindici missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento dopo la quindicesima.

Ai fini del comma precedente, le missioni da considerare sono quelle per le quali il personale acquisti comunque titolo all'indennità di trasferta.

Il trattamento previsto dal primo comma del precedente art. 2 cessa dopo i primi duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località.

Agli effetti del precedente comma si considera come missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a sessanta giorni.

L'indennità di trasferta è ridotta del 20 per cento per le missioni da compiere in provincia ».

Art. 4: all'art. 4 è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Per l'uso dei mezzi aerei di linea, nei viaggi di servizio all'interno ed all'estero, è dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita, per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 ».

Art. 7: all'art. 7 sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

« Qualora intervengono aumenti superiori al 5 per cento dei costi di esercizio risultanti dalle tabelle pubblicate dall'Automobile club d'Italia, le misure dell'indennità chilometrica possono essere rideterminate annualmente.

Ai dipendenti sono rimborsate le eventuali spese sostenute per pedaggi autostradali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fini di cui all'art. 3 della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13 ».

Dopo l'art. 7 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Art. 7-*bis*. — « Al personale operaio di ruolo, in servizio presso gli ispettorati distrettuali delle foreste, presso gli uffici di amministrazione delle foreste nonché a quello addetto alla sorveglianza dei cantieri di lavoro dell'azienda speciale di sistemazione montana, non compete l'indennità di trasferta per le missioni svolte nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza.

Al personale di cui al comma precedente, qualora non possa usufruire di servizi sociali eventualmente apprestati dalla provincia nei cantieri, ed ai quali detto personale è autorizzato ad accedere gratuitamente, in luogo dell'indennità di trasferta spetta un importo forfettario commisurato ad un quarto dell'indennità medesima, come ridotta al precedente art. 3, ultimo comma, per ogni pasto consumato e ad un terzo per ogni pernottamento.

L'importo di cui al comma precedente non è dovuto per le missioni effettuate in località distanti meno di 10 chilometri dalla sede di servizio o dal luogo di abituale dimora. Nei casi di cui all'ultimo comma del precedente art. 2, si applica la riduzione ivi prevista ».

Art. 7-*ter.* — « Al personale cantoniere che svolge la propria attività all'interno di unità mobili o di squadre di lavoro, quali definite con apposite norme regolamentari, operanti nell'ambito territoriale del comprensorio cui il personale medesimo è assegnato, non compete l'indennità di trasferta ed in sostituzione della stessa spetta un importo forfettario commisurato ad un quarto dell'indennità medesima, come ridotta al precedente art. 3, ultimo comma, per ogni pasto consumato e ad un terzo per ogni pernottamento.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli autisti assegnati all'autorimessa provinciale ».

Art. 2.

Nella tabella del trattamento di missione del personale provinciale allegata alla legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7, e successive modificazioni, sono abrogate le diarie senza pernottamento nonché le disposizioni previste per il capo officina e per gli autisti della provincia.

Art. 3.

Si applicano ai dipendenti provinciali le norme in materia di trattamento economico di trasferimento di cui al titolo II della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni.

Titolo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI CONCERNENTI LA MOBILITÀ DEL PERSONALE

Art. 4.

All'individuazione del personale dell'ospedale psichiatrico da adibire ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura istituiti negli ospedali generali individuati dalla giunta provinciale a sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, provvede la giunta provinciale sulla base di graduatorie proposte da una commissione paritetica composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza della giunta provinciale da questa designati, e tre in rappresentanza del personale, designati dalle organizzazioni sindacali piu rappresentative del medesimo. La giunta provinciale provvederà anche alla nomina del segretario della commissione.

Nella formazione delle graduatorie la commissione dovrà tener conto di criteri generali che saranno stabiliti con un regolamento proposto dalla commissione medesima.

Qualora il personale di cui al primo comma debba effettuare, per raggiungere la nuova sede di servizio, maggiori spostamenti su distanze superiori a 10 chilometri dal luogo di residenza, viene corrisposto a carico della provincia un compenso forfettario giornaliero da determinare con apposito regolamento in una percentuale dell'indennità chilometrica stabilita dalla vigente normativa provinciale per il personale inviato in missione ed autorizzato all'uso di automezzo proprio.

Il compenso di cui al precedente comma è corrisposto per le giornate di servizio effettivamente prestato nella nuova sede, e cessa con la data di eventuale trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicata la nuova sede di servizio, o con l'eventuale definitivo trasferimento del personale all'ente presso il quale è addetto, e comunque dopo due anni.

Ulteriori criteri e modalità di corresponsione del compenso potranno essere specificati con il regolamento di cui al terzo comma.

Art. 5.

Il compenso forfettario giornaliero previsto dal precedente articolo spetta anche al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia già addetto ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura e compete dalla data di inizio dell'attività presso i servizi medesimi.

Art. 6.

Il personale medico del ruolo speciale dei servizi di salute mentale addetto ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura istituiti negli ospedali generali che presti servizio di pronta disponibilità, è retribuito nei modi e nelle misure previste dal vigente accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero.

Al personale di cui al comma precedente spetta inoltre, per le chiamate effettive, la corresponsione dell'indennità chilometrica prevista dall'art. 7 della legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7, come integrato con l'art. 1 della presente legge, quando abbia la residenza al di fuori del comune in cui ha sede l'ospedale generale.

Titolo III

Istituzione di servizi di mensa

Art. 7.

La giunta provinciale è autorizzata a realizzare strutture da adibire a servizi di mensa per il personale da essa dipendente, affidandone la gestione, con apposita convenzione, ad azienda specializzata del settore, o autorizzando il personale medesimo a provvedere alla gestione.

In ogni caso sono a carico della provincia le sole spese relative alla locazione dei locali, ove questi non siano di proprietà, alla manutenzione e custodia dei locali stessi e della relativa attrezzatura, nonché quelle riferentisi a riscaldamento, illuminazione, consumi di acqua ed energia.

Art. 8.

I servizi di cui all'articolo precedente potranno essere messi gratuitamente a disposizione di altri enti pubblici, previa stipulazione di apposite convenzioni fra la provincia autonoma e gli enti interessati, sentite le organizzazioni sindacali del personale provinciale.

Titolo IV

DISPOSIZIONI DIVERSE E FINANZIARIE

Art. 9.

Con decorrenza 1° gennaio 1978, l'indennità giornaliera di rischio nella misura di L. 950 prevista dal primo comma dell'art. 8 della legge provinciale 5 novembre 1975, n. 49, è estesa agli autisti assegnati all'autorimessa provinciale, ai conducenti di automezzi in dotazione ai vari servizi provinciali, al personale in servizio presso la sezione chimica della stazione sperimentale agraria forestale di S. Michele all'Adige, nonché al personale in servizio presso il lavoratorio tecnologico impianti a fune.

L'indennità di cui al presente articolo sarà corrisposta per i soli periodi di servizio effettivamente prestati.

Art. 10.

In sostituzione delle lavoratrici assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, la giunta provinciale può assumere personale con contratto a tempo determinato in conformità al disposto dell'art. 1, lettera *b*), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e con l'osservanza delle norme della legge stessa, utilizzando per questo eventuali graduatorie di precedenti concorsi.

Art. 11.

All'art. 57 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito da ultimo con l'art. 18 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, ai titoli di studio previsti per l'ammissione alla carriera direttiva del ruolo amministrativo e del ruolo speciale delle finanze e del patrimonio è aggiunto il diploma di laurea in « economia politica ».

All'art. 57 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito da ultimo con l'art. 18 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, ai titoli di studio previsti per l'ammissione alla carriera direttiva del ruolo speciale delle attività economiche è aggiunto il diploma di laurea in « scienze informatiche ».

All'art. 57 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito dall'art. 18 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, le parole « diploma di laurea in ingegneria o in architettura o in urbanistica e diploma di abilitazione all'esercizio professionale » sono sostituite dalle seguenti parole « diploma di laurea in ingegneria o in architettura e diploma di abilitazione all'esercizio professionale, nonché diploma di laurea in urbanistica ».

All'art. 58 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche e integrazioni, come sostituito da ultimo con l'art. 19 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, ai titoli di studio previsti per l'ammissione alla carriera di concetto del ruolo speciale delle finanze e del patrimonio è aggiunto il diploma di « segretario d'amministrazione ».

All'art. 58 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito da ultimo con l'art. 19 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, ai titoli di studio previsti per l'ammissione alla carriera di con-

cetto del ruolo speciale delle attività economiche sono aggiunti i diplomi di «maturità scientifica» e «maturità classica».

Art. 12.

All'art. 62 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche, è aggiunto il seguente nuovo comma:

«L'assunzione di personale del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale ha luogo mediante pubblico concorso per titoli ed esami».

Art. 13.

Al primo comma dell'art. 64 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, alla lettera *b*) sono aggiunte le seguenti parole «o da un dipendente con qualifica non inferiore a ispettore generale delegato dal segretario generale della giunta provinciale».

Fra il primo ed il secondo comma dell'art. 64 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, è inserito il seguente nuovo comma:

«Alla commissione di cui al comma precedente possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per materie speciali».

Art. 14.

Dopo l'art. 123 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, è inserito il seguente nuovo articolo:

«Art. 123-*bis* - *Disposizioni particolari per il personale insegnante.* — Fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 123 della presente legge, qualora per esigenze connesse con l'insegnamento scolastico non fossero più attivati taluni corsi della formazione e addestramento professionale, già di competenza degli enti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, il personale inquadrato nel ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e lo addestramento professionale sarà utilizzato, nell'ambito di altri servizi provinciali, per lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della qualifica ricoperta, ma comunque connesse alla carriera di appartenenza.

Il medesimo personale sarà trasferito, a domanda, occorrendo anche in soprannumero, nel ruolo corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate, salvo l'accertamento della sussistenza dell'avvenuto svolgimento per almeno due anni delle mansioni corrispondenti al ruolo medesimo, risultanti da certificazione rilasciata dall'amministrazione.

Il personale contemplato dal presente articolo sarà trasferito nelle qualifiche e classi di stipendio corrispondenti al parametro in godimento, con il riconoscimento per intero, con effetto dalla data del passaggio nel nuovo ruolo, del servizio prestato nel ruolo di provenienza anche con mansioni diverse da quelle proprie del nuovo ruolo».

Art. 15.

L'ultimo comma dell'art. 138 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sostituito con l'art. 1 della legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, e integrato con l'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, è sostituito dal seguente:

«Agli effetti delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il conferimento in una stessa qualifica della classe di stipendio successiva, nonché l'attribuzione del trattamento economico della qualifica superiore sono equiparati alla promozione».

Art. 16.

All'art. 152 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

«Le medesime disposizioni si applicano anche al personale del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali.

La giunta provinciale determina con norme regolamentari criteri e modalità per l'attuazione di quanto disposto dai commi precedenti».

Art. 17.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54, concernente: «Disposizioni in materia di giorni festivi», al personale provinciale sono attribuite, in aggiunta al periodo di congedo previsto dall'art. 140 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come integrato con l'art. 9 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, sei giornate lavorative da usufruirsi con le modalità previste nell'articolo medesimo.

Al personale del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali le medesime giornate sono attribuite in aggiunta al periodo di licenza ordinaria previsto dalla normativa per gli stessi in vigore.

Le disposizioni del presente articolo si estendono anche al personale di cui all'art. 38 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, e con le modalità ivi previste.

Art. 18.

Fra il secondo ed il terzo comma dell'art. 82 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente nuovo comma:

«L'amministrazione ha facoltà, per esigenze di servizio o di lavoro, di ridurre o aumentare, per particolari categorie di personale che saranno determinate dalla giunta provinciale e per determinati periodi nell'arco dell'anno, l'orario di servizio settimanale, compensando corrispondentemente tali riduzioni o aumenti in altri periodi lavorativi. Il prolungamento dell'orario di servizio deve essere contenuto entro il limite di otto ore settimanali».

E' abrogata la seconda parte del secondo comma dell'articolo 82 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito dall'art. 12 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 19.

Il limite massimo di età per l'assunzione del personale insegnante delle scuole provinciali dell'infanzia e per l'assunzione nel ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale, nonché per il conferimento di incarichi e supplenze nelle medesime scuole è quello previsto dalla normativa statale per il personale corrispondente.

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 11 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50.

Art. 20.

L'art. 1 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 49, è sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Le misure dei gettoni di presenza determinate dall'art. 1 della legge provinciale 27 novembre 1964, n. 11, sono raddoppiate.

L'importo massimo dell'assegno compensativo per il lavoro preparatorio e di studio di cui all'art. 2 della legge provinciale 27 novembre 1964, n. 11, nonché i compensi massimi da corrispondere ai membri delle commissioni nominate per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione di personale, di cui all'art. 2 della legge provinciale 20 gennaio 1956, n. 4, sono elevati fino ad un massimo di L. 300.000 mensili da stabilirsi tenuto conto rispettivamente della onerosità del lavoro preparatorio e di studio compiuto al di fuori delle riunioni nonché del numero dei concorrenti e della laboriosità degli esami o delle prove.

Nei concorsi per l'assunzione di personale delle scuole dell'infanzia agli esperti cui sarà affidato lo svolgimento del corso previsto dall'art. 28 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, sarà corrisposto un compenso orario fino ad un massimo di L. 20.000 da stabilirsi con le modalità di cui al secondo comma.

Ai membri delle commissioni ed agli esperti di cui ai commi precedenti, che per l'espletamento delle loro funzioni debbano compiere viaggi, compete il trattamento economico di missione vigente per i dipendenti provinciali.

Ai fini di cui al comma precedente gli estranei all'amministrazione sono parificati alla qualifica di direttore di divisione dell'ordinamento gerarchico provinciale.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1978».

Art. 21.

Nel ruolo speciale dei servizi di salute mentale - quadro G 2 dell'allegato *I* della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come da ultimo sostituito con l'allegato *A*) della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, i posti di direttore di divisione-aiuto sono aumentati da dieci a tredici e i posti di direttore di sezione-assistente/consigliere-assistente sono aumentati da dieci a tredici.

Art. 22.

Per fronteggiare eventuali assenze del personale ausiliario fornito, a norma delle leggi vigenti, dalla provincia a scuole ed istituti statali o in servizio presso i propri centri di for-

mazione professionale, la giunta provinciale, con propria deliberazione, potrà fissare annualmente il contingente di personale occorrente per provvedere alle supplenze del personale medesimo, nel limite massimo di 5 unità.

Entro i limiti di tale contingente, il presidente della giunta provinciale è autorizzato a chiamare in servizio il personale supplente necessario, che verrà retribuito con salario giornaliero, in ragione di 1/250 della retribuzione annua fissata dalle vigenti tabelle economiche per il personale della corrispondente categoria, ivi compresa l'aggiunta di famiglia.

Art. 23.

Gli operai temporanei, addetti alla manutenzione delle strade con incarico di cantoniere, che abbiano prestato servizio ausiliario anche senza continuità per almeno due anni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che a questa medesima data risultino ancora in servizio, saranno inquadrati in ruolo nella carriera ausiliaria, con la qualifica di cantoniere, previa dichiarazione della giunta provinciale attestante tale posizione e la idoneità al servizio.

Agli stessi sarà riconosciuto ad ogni effetto il servizio prestato anche senza continuità anteriormente all'inquadramento in ruolo.

Il trattamento economico risultante a seguito dell'inquadramento disposto in virtù del presente articolo avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

La provincia rimborsa, a richiesta del dipendente e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe forensi, le spese legali da questi sostenute per la propria difesa in giudizi civili o penali nei quali sia stato coinvolto per fatti o cause di servizio e nei quali sia stato prosciolto in istruttoria o sia stato assolto con sentenza passata in giudicato.

La norma di cui al precedente comma si applica anche al presidente della giunta provinciale, nonché agli assessori provinciali che siano coinvolti in giudizi civili o penali per fatti o cause connessi all'adempimento del proprio mandato e allo esercizio delle proprie pubbliche funzioni.

Art. 25.

I funzionari preposti ai singoli uffici e servizi della provincia autonoma sono autorizzati a procedere, nei casi e nei modi di legge, al rilascio in copia conforme degli atti custoditi presso gli uffici e servizi medesimi.

Art. 26.

La denominazione «ruolo speciale dei vigili sanitari» di cui al quadro *G* 6 dei quadri formanti l'allegato *I* della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituiti da ultimo con legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, è sostituita dalla denominazione «ruolo speciale dei tecnici d'igiene»; conseguentemente, nella normativa provinciale, le parole «vigile sanitario» e «vigili sanitari» si intendono sostituite rispettivamente dalle parole «tecnico d'igiene» e «tecnici d'igiene».

Art. 27.

Per la realizzazione delle strutture previste dall'art. 7, primo comma, della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Art. 28.

Alla copertura del maggiore onere di L. 545.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23 e 24 della presente legge, nonché alla copertura dell'onere di L. 50.000.000 derivante dall'applicazione del precedente art. 27, a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante riduzione, per l'importo complessivo di lire 595.000.000, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

All'ulteriore maggiore onere di L. 250.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1, 7, secondo comma, 20 e 21 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede nel modo seguente:

per L. 50.000.000 con le disponibilità di bilancio, di pari importo, derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 50.000.000 autorizzato con il precedente art. 27;

per L. 200.000.000 con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo autorizzato nell'ammontare di L. 300.000.000 con l'art. 3 della legge provinciale 20 maggio 1978, n. 19, in dipendenza delle disposizioni di cui all'art. 7, secondo comma, della legge provinciale 25 agosto 1975, n. 39.

Per gli esercizi successivi, si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 29.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	595.000.000

In aumento:

Cap. 50 - Categ. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L.	150.500.000
Cap. 60 - Categ. I. — Spese per il personale amministrativo, contabile e tecnico	»	80.000.000
Cap. 80 - Categ. I. — Compensi al personale per lavoro straordinario (art. 135 della legge provinciale 23 agosto 1965, n. 8, e art. 27 legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31) . .	»	1.500.000
Cap. 90 - Categ. I (con modificazione di dizione). — Spese per trasferte, diarie, indennità di viaggio, rimborsi e compensi forfettari ai dipendenti provinciali (legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7, ed art. 30 legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31)	»	148.000.000
Cap. 240 - Categ. VII (con modificazione di dizione). — Spese per liti, consulenze legali e lodi arbitrali; rimborso delle spese legali al personale ed agli amministratori provinciali .	»	5.000.000
Cap. 701 - Categ. I. — Spesa per il personale addetto alle scuole materne (legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13)	»	24.000.000
Cap. 1240 - Categ. I. — Spese per il funzionamento dei servizi di salute mentale compreso il fitto figurativo degli immobili dello ospedale psichiatrico provinciale di Pergine calcolato in L. 54.784.000	»	136.000.000
Cap. 3060 - Categ. VIII (di nuova istituzione). — Spesa per la realizzazione di strutture da adibire a servizi di mensa	»	50.000.000
Totale variazioni in aumento . . .	L.	593.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 28 novembre 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(2113)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790890)